

**1ª SERIE SPECIALE**

CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 134° — Numero 7**

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 10 febbraio 1993**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 5. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1993 (della provincia autonoma di Bolzano).

**Finanza pubblica allargata - Interventi urgenti in materia di finanza pubblica - Riduzione per le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 1993, del 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dall'attribuzione dei contributi sanitari - Conferma per gli anni successivi al 1993 delle aliquote di riduzione di cui all'art. 4, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Asserita violazione della sfera di autonomia finanziaria della provincia di Bolzano non giustificabile (come viceversa è stato ritenuto per analoghe riduzioni operate con la suddetta legge n. 412/1991, parimenti impugnata, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 356/1992, sul presupposto del carattere provvisorio delle riduzioni stesse in attesa dell'emanazione della legge di «riforma sanitaria») in quanto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stata disciplinata la «riforma sanitaria» stessa - Ingiustificata disparità di trattamento delle province autonome rispetto alle regioni di diritto comune, nonché alle regioni a statuto speciale, per le quali la riduzione opera in misura inferiore - Violazione del principio di copertura finanziaria per l'accollo alla provincia autonoma dell'onere finanziario derivante dalla riduzione dei fondi e contributi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1983, 254/1984, 505/1989, 381/1990 e 356/1992.**

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Trentino Alto-Adige, artt. 8, 9, 16, 69 e seguenti, titolo sesto, 78, 104 e 107)

Pag. 7

- n. 33. Ordinanza della corte di assise d'appello di Cagliari del 29 ottobre 1992.

**Processo penale - Contrasto tra giudicati - Prevista applicazione della sentenza più favorevole anche se emessa da giudice diverso da quello naturale - Irragionevolezza - Lesione dei principi del giudice naturale e dell'indipendenza dell'organo giudicante.**

(C.P.P. 1988, art. 669, primo comma).

(Cost., art. 3, 25 e 101)

» 11

- n. 34. Ordinanza del tribunale di Catania del 14 luglio 1992.

**Previdenza ed assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e per le prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 14

- n. 35. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Salerno del 25 novembre 1992.

**Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.**

(C.P., art. 160, cpv.).

(Cost., art. 3)

» 15

n. 36. Ordinanza del pretore di Salerno del 18 novembre 1992.

**Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.**

(C.P., art. 160, cpv.).

(Cost., art. 3)

Pag. 16

n. 37. Ordinanza della pretura circondariale di Paola, sezione distaccata Scalea, del 23 ottobre 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Tempestiva richiesta di applicazione della pena per reati contestati - Dissenso del p.m. perché allo stato degli atti non risultava un terzo reato (realizzazione di opera senza concessione edilizia) - Successiva contestazione a dibattimento - Rinnovo della richiesta della pena concordata - Inammissibilità - Lamentata omessa previsione della possibilità di remissione in termine delle parti in caso di incolpevole ritardo - Violazione del principio di eguaglianza con compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P., artt. 446, primo comma, e 517).

(Cost., artt. 3 e 4)

» 17

n. 38. Ordinanza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13 febbraio 1992.

**Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea autorizzata ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Mancata previsione della possibilità per i proprietari dei beni occupati e sui quali è stata realizzata l'opera pubblica di agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti - Incidenza sul diritto ad agire in giudizio nonché sul diritto di proprietà, che vengono compressi per effetto di proroghe legislative di termini in materia di occupazione temporanea finalizzata all'esercizio di lavori pubblici - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980, 223/1983, 67 e 470 del 1990.**

(D.-L. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).

(Cost., artt. 24 e 42)

» 19

n. 39. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino del 23 novembre 1992.

**Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Lamentata impossibilità di ricorrere in Cassazione - Violazione del principio di ragionevolezza e di coerenza - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento in situazioni analoghe.**

(C.P.P., art. 28, secondo comma, seconda parte).

(Cost., art. 3)

» 23

n. 40. Ordinanza del pretore di Pescara del 15 luglio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. - Diritto alla pensione indiretta di reversibilità ai figli maggiorenni inabili e sprovvisti di un proprio reddito - Caducazione della condizione della non titolarità di redditi del maggiorenni inabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145/1987 - Mancata previsione, nei limiti di età contemplati dalla legge n. 12/1973, del diritto a trattamento di reversibilità o indiretta altresì del figlio maggiorenni titolare di un qualsiasi reddito, anche se insufficiente alle esigenze di vita - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee e violazione del diritto al raggiungimento da parte dei capaci e meritevoli dei più alti gradi degli studi.**

(Legge 2 febbraio 1975, n. 12, art. 20).

(Cost., artt. 3 e 34)

» 29

N. 41. Ordinanza della corte di appello di Palermo del 20 novembre 1992.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato peggiore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

Pag. 30

N. 42. Ordinanza della corte di appello di Palermo del 20 novembre 1992.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato peggiore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 32

N. 43. Ordinanza del pretore di Modena del 18 novembre 1992.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla d.m.g. - Obbligatoria sottoposizione del soggetto ad un programma terapeutico socio-riabilitativo - Conseguente previsione di un trattamento sanitario obbligatorio senza che ricorrano motivi di tutela della salute pubblica - Applicabilità, nei confronti del soggetto che ingiustificatamente interrompe il programma, di sanzioni implicanti gravi limitazioni alla libertà personale identiche a quelle irrogabili nei confronti di persone socialmente pericolose - Irragionevole equiparazione del tossicodipendente al pericoloso criminale - Lamentata incidenza sul principio di tassatività per essere le suddette sanzioni irrogabili sul presupposto di una semplice presunzione di pericolosità desunta dal consumo di stupefacenti - Possibilità di applicare la misura del lavoro non retribuito in contrasto con il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata e proporzionata.

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76, lettere a), b), c), d), e), f) e h)].

(Cost., artt. 3, 25, 32 e 36)

» 35

n. 44. Ordinanza del pretore di Modena del 18 novembre 1992.

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla d.m.g. - Obbligatoria sottoposizione del soggetto ad un programma terapeutico socio-riabilitativo - Conseguente previsione di un trattamento sanitario obbligatorio senza che ricorrano motivi di tutela della salute pubblica - Applicabilità, nei confronti del soggetto che ingiustificatamente interrompe il programma, di sanzioni implicanti gravi limitazioni alla libertà personale identiche a quelle irrogabili nei confronti di persone socialmente pericolose - Irragionevole equiparazione del tossicodipendente al pericoloso criminale - Lamentata incidenza sul principio di tassatività per essere le suddette sanzioni irrogabili sul presupposto di una semplice presunzione di pericolosità desunta dal consumo di stupefacenti - Possibilità di applicare la misura del lavoro non retribuito in contrasto con il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata e proporzionata.**

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e ~~76~~, lettere a), b), c), d), e), f) e h) ].

(Cost., artt. 3, 25, 32 e 36)

Pag. 40

n. 45. Ordinanza della corte di appello di Palermo del 20 novembre 1992.

**Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990.**

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 41

n. 46. Ordinanza della corte di appello di Milano del 18 novembre 1992.

**Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva 52 della legge n. 81/1987 - Lamentato eccesso di delega.**

(C.P.P. 1988, art. 425).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 52)

» 43

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1993*  
(della provincia autonoma di Bolzano)

**Finanza pubblica allargata - Interventi urgenti in materia di finanza pubblica - Riduzione per le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 1993, del 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dall'attribuzione dei contributi sanitari - Conferma per gli anni successivi al 1993 delle aliquote di riduzione di cui all'art. 4, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Asserita violazione della sfera di autonomia finanziaria della provincia di Bolzano non giustificabile (come viceversa è stato ritenuto per analoghe riduzioni operate con la suddetta legge n. 412/1991, parimenti impugnata, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 356/1992, sul presupposto del carattere provvisorio delle riduzioni stesse in attesa dell'emanazione della legge di «riforma sanitaria») in quanto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stata disciplinata la «riforma sanitaria» stessa - Ingiustificata disparità di trattamento delle province autonome rispetto alle regioni di diritto comune, nonché alle regioni a statuto speciale, per le quali la riduzione opera in misura inferiore - Violazione del principio di copertura finanziaria per l'accollo alla provincia autonoma dell'onere finanziario derivante dalla riduzione dei fondi e contributi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1983, 254/1984, 505/1989, 381/1990 e 356/1992.**

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Trentino Alto-Adige, artt. 8, 9, 16, 69 e seguenti titolo sesto, 78, 104 e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giua deliberazione della giunta n. 185 del 18 gennaio 1993, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 19 gennaio 1993, autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale (repertorio n. 16650 — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8, primo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante «interventi urgenti in materia di finanza pubblica».

## FATTO

1. — In base al titolo sesto (artt. 69 e segg.) dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 67, come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386) ed alle relative norme di attuazione, la provincia autonoma di Bolzano è dotata di autonomia finanziaria, per l'esercizio delle proprie competenze di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto medesimo.

In particolare l'art. 9, n. 10, dello statuto attribuisce ad essa competenze legislative (ed anche amministrative in base all'art. 16) in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera»; ed al riguardo si ricorda che una norma d'attuazione dello statuto — l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come recentemente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) — stabilisce che la provincia «deve garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria».

Anche alla luce di tale principio, e del fatto che per la provincia autonoma ricorrente gran parte delle risorse finanziarie è costituita da una finanza «derivata», e cioè consistente nei periodici trasferimenti di risorse da parte dello Stato, ben si comprende, allora, come non solo la quantità, ma anche la regolarità e la affidabilità delle previsioni di tali trasferimenti sia essenziale per garantire alla provincia una effettiva autonomia nell'esercizio delle proprie funzioni, il buon andamento dell'amministrazione e dei servizi pubblici di propria competenza, la programmabilità della sua azione.

Com'è noto, tali esigenze sono state più volte rilevate da codesta ecc.ma Corte in relazione ai trasferimenti annuali provenienti soprattutto dal Fondo sanitario nazionale a favore delle regioni e province autonome. Infatti, già in passato varie sentenze hanno sottolineato la necessità (derivante dal rispetto dei valori costituzionali) che gli interventi dello Stato, ivi compresi quelli finanziari, siano improntati ad organicità e stabilità. In particolare nella sentenza n. 307/1983 essa ha rilevato come «il susseguirsi di anno in anno di provvedimenti a carattere contingente, in deroga

alla disciplina ordinaria renda quanto mai disorganico e provvisorio il quadro attuale della finanza regionale); e poi nella sentenza n. 245/1984 — a proposito delle disposizioni in materia sanitaria contenute nella legge finanziaria 1984

osservava come per dare una disciplina organica e per assicurare efficienza al servizio sanitario nazionale «non servono allo scopo le leggi finanziarie, né gli altri provvedimenti di carattere urgente o comunque contingente: là dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è infatti indispensabile superare la prospettiva del puro contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo».

Vero è che con la sentenza n. 381/1990 codesta ecc.ma Corte dichiarò non fondata la impugnazione del primo comma dell'art. 19 del d.-l. n. 415/1989 (poi convertito in legge n. 38/1990), che aveva ridotto alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome (secondo le aliquote percentuali differenziate) le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale. In realtà, con quella sentenza codesta ecc.ma Corte ribadì espressamente i suddetti principi enunciati nella sua precedente giurisprudenza, e riconobbe che la disciplina impugnata determinava un grave squilibrio nella finanza delle province autonome e delle regioni ad autonomia speciale; ma ritenne tuttavia che, nel caso particolare, valesse ad escludere la incostituzionalità di quella disciplina legislativa il carattere di «provvisorietà» e di «urgenza» che venne ad essa allora riconosciuto».

Una disciplina che — come allora fu detto da codesta ecc.ma Corte — si giustificava in quanto «propedeutica» rispetto agli imminenti «futuri aggiustamenti che verranno definitivamente apportati a seguito di trattative del Governo con le singole regioni (o province) ad autonomia differenziata e nell'ambito di una riconsiderazione globale della materia, basata su più approfondite analisi del rapporto tra i flussi finanziari esistenti fra lo Stato e le regioni (e le province autonome) e le funzioni esercitate da queste ultime». E la sentenza n. 381/1990 non mancò di precisare anche che gli strumenti normativi appropriati per stabilire finalmente una disciplina che realizzasse un equilibrio tra le risorse finanziarie assegnate alle regioni (e alle province) ad autonomia differenziata e i più complessi compiti assegnati alle medesime sono costituiti non già da provvedimenti legislativi contingenti, episodici e frammentari, ma invece «dalle norme di attuazione e dalle leggi previste dagli statuti per la revisione delle proprie norme finanziarie».

Vero è che, ancora successivamente, l'art. 4, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha ulteriormente ridotto, per le sole regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, le percentuali di assegnazione di parte corrente del Fondo sanitario; e che codesta ecc.ma Corte, ha nuovamente dichiarato infondata, con la sentenza n. 356/1992, la relativa questione di costituzionalità. Ma anche in questa occasione codesta ecc.ma Corte volle sottolineare ancora una volta il carattere eccezionale della legge e della stessa pronuncia, con la quale non si intendeva abbandonare i principi enunciati nella precedente giurisprudenza in materia. Infatti anche la sentenza n. 356/1992 pone l'accento sul carattere di «urgenza e provvisorietà» delle misure contingenti adottate dal legislatore, ancora «in attesa della definitiva legge di riordino della materia — e quindi compatibili con le autonomie regionali ancorché recanti ulteriori compressioni di queste (sentenza n. 505/1989) mediante la reiterazione di precedenti misure (sentenza n. 307/1983) analoghe ed incidenti sulla stessa materia».

2: — È noto che con la delega contenuta nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si sia finalmente avviata a conclusione la vicenda della riforma sanitaria.

Tale riforma, infatti, in virtù di quella delega è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre u.s. ed è entrata in vigore con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»). Era dunque lecito pensare, a questo punto, che — considerata anche la nuova disciplina organica del finanziamento del servizio sanitario stabilita nel titolo terzo (artt. 11 e 13) del decreto legislativo di riforma — si potesse ormai considerare definitivamente superata la fase dei provvedimenti legislativi derogatori e contingenti, caratterizzati dalla urgenza e provvisorietà, che — secondo le citate pronunce di codesta ecc.ma Corte — potevano ritenersi eccezionalmente consentiti «in attesa della definitiva legge di riordino della materia».

Senonché, a smentire tali aspettative, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1992, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1992, n. 498, il cui art. 8, primo comma, così recita: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'art. 1, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».



Tale disciplina legislativa è incostituzionale e gravemente lesiva dell'autonomia della provincia ricorrente, onde questa la impugna per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

Violazione, da parte dell'art. 8, primo comma, della legge impugnata, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8 e 9 (in particolare 9, n. 10); 16, primo comma, 69 e segg. (titolo sesto come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, spec. art. 5); 78; 104 e 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, spec. art. 10); nonché degli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione.

1. — Come si è visto, il primo comma dell'art. 8 della legge impugnata riduce ulteriormente, del 42 per cento, per il solo anno 1983 le risorse provenienti alla provincia ricorrente dal Fondo sanitario nazionale [oltre a quelle provenienti dalla attribuzione dei contributi sanitari *ex art. 1, primo comma, lett. i)*, della legge n. 421/1992, di cui si dirà più specificamente in seguito). Inoltre (nel suo ultimo periodo) esso consolida per gli anni successivi le aliquote di riduzione dei trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale, già stabilite (ma «provvisoriamente», come era stato detto) dall'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412/1991.

Con tale disciplina, dunque, in primo luogo lo Stato (aggravando la situazione già determinata dall'art. 19, del d.-l. n. 415/1991) ha ulteriormente ridotto alla provincia le risorse che ad essa sono peraltro necessarie al fine di effettuare prestazioni di servizi e correlative spese obbligatorie per la provincia stessa: prestazioni e spese peraltro per lo più «rigide» nella loro entità e, comunque, in massima parte non dipendenti da autonome scelte della provincia, ma piuttosto da determinazioni dello Stato (cfr. anche il citato art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 474/1975, come di recente modificato dal d.lgs. n. 267/1992; ed art. 1 del d.lgs. n. 502/1992).

In altri termini, con tale disciplina si pone ancora di più a carico della provincia la spesa sanitaria, senza che però la provincia abbia tutti gli strumenti necessari (al di là di quelli previsti dal secondo comma dell'art. 13 del d.lgs. n. 502/1992) per poterla autonomamente controllare o ridurre. Quindi, in sostanza, la si costringe a coprire il deficit delle unità sanitarie locali (come previsto dal primo comma del citato art. 13) risultante dai tagli nei trasferimenti del Fondo sanitario (ed anche — come già detto — dei contributi sanitari) o ricorrendo all'indebitamento, oppure destinando a tali spese le risorse finanziarie proprie che debbono quindi essere distolte dai loro impieghi: così riducendo altri tipi di interventi provinciali, ostacolando l'esercizio delle normali funzioni della provincia, impedendole una razionale programmazione degli interventi, sconvolgendo le stesse previsioni di bilancio.

Come codesta ecc.ma Corte ha rilevato in precedenti sentenze, la garanzia della autonomia delle regioni (e delle province autonome) «comporta che non possono essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura è affidata alla Costituzione soltanto in parte — e non certo quella essenziale — alla regione» (sentenza n. 452/1989).

Naturalmente, per la provincia ricorrente tutto ciò non significa che lo Stato non possa o non debba intervenire — ove necessario — in questa materia, per esigenze di risanamento della spesa pubblica. Ma è chiaro che l'onere di eventuali interventi non può essere caricato solo nelle regioni a statuto speciale e sulle province autonome; e tali interventi debbono essere stabiliti secondo le procedure richieste dal rispetto delle autonomie speciali (sentenza n. 381/1990).

Ciò premesso, è allora evidente come la disciplina legislativa impugnata violi, innanzitutto, il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria della provincia, specie in materia di sanità (art. 9, n. 10, 16 e titolo sesto dello statuto, nonché art. 119 della Costituzione), ma anche nelle altre materie di competenza propria. Ciò in quanto tale disciplina scarica sul bilancio della provincia delle spese obbligatorie, ma di cui essa ha solo in parte il governo, e che quindi essa può sostenere solo indebitandosi o stornando proprie risorse finanziarie destinate ad altri settori (così riducendo la sua capacità di spesa e di intervento anche in materie di propria competenza diverse dalla sanità).

Al riguardo la provincia ricorrente ritiene non più possibile considerare ancora una volta costituzionalmente giustificabile una siffatta disciplina come quella della legge n. 498/1992 oggi impugnata — che reitera ed aggrava le compressioni all'autonomia provinciale già poste in essere in precedenza dalle disposizioni legislative già richiamate — riconoscendo anche ad essa quel carattere di provvisorietà (oltre che di urgenza) che valse a salvare da una pronuncia di incostituzionalità altrimenti inevitabile le citate disposizioni dell'art. 19, primo comma, del d.-l. n. 415/1989, e poi dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412/1991. Ciò non è più possibile perché la legge oggi impugnata è appunto coeva alla riforma della disciplina in materia sanitaria stabilita dal d.lgs. n. 502/1992 (che in particolare contiene anche la disciplina del finanziamento della spesa sanitaria: artt. 11 e segg.); ed è inoltre successiva alla nuova

disciplina organica delle finanze provinciali stabilita con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (recante le ultime «Norme di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale», norme emanate a seguito della trattativa per il completamento delle misure previste nel c.d. «pacchetto»).

Anzi, in relazione a ciò, non solo le misure contenute nella impugnata disciplina della legge n. 498/1992 non hanno nulla di provvisorio, perchè esse (diversamente da quelle considerate da codesta ecc.ma Corte nelle sentenze nn. 381/1990 e 356/1992) non sono certo state adottate «in attesa della definitiva legge di riordino della materia»; ma si deve piuttosto evidenziare un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale disciplina.

Come infatti si è visto, l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 8 «consolida» anche per il futuro quelle aliquote di riduzione che erano state disposte dall'undicesimo comma dell'art. 4 della legge n. 412/1991: cioè quelle misure la cui incostituzionalità venne negata da codesta ecc.ma Corte proprio sulla base di una loro presunta «provvisorietà». Ma la norma oggi introdotta dall'impugnato primo comma dell'art. 8 della legge n. 498/1992 smentisce, appunto, quella supposta provvisorietà.

Di conseguenza, la conferma a tempo indeterminato (a partire dal 1994), disposta dal primo comma dell'art. 8, della riduzione delle aliquote già disposta dalla legge n. 412/1991 è di per sè incostituzionale, indipendentemente dalla ulteriore riduzione del 42 per cento disposta, per il solo anno 1993, nel precedente periodo dello stesso primo comma dell'art. 8.

2. — Per i motivi illustrati in precedenza, la disciplina stabilita dal primo comma (primo periodo) dell'art. 8 della legge n. 498/1992 è incostituzionale anche nella parte in cui riduce nella misura del 42 per cento (oltre alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale) pure le risorse provenienti dalla attribuzione alla provincia ricorrente dei contributi sanitari di cui all'art. 1, primo comma, lett. *i*), della legge n. 421/1992.

Com'è noto, i suddetti contributi sono stati ulteriormente disciplinati dall'art. 11 del recente d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (spec. commi da 9 a 13). In base alla disciplina stabilita dalla legge n. 421/1991, e poi dal successivo d.lgs. n. 502/1992, a partire dal 1° gennaio 1993 tutti i contributi relativi agli iscritti al servizio sanitario domiciliato nella provincia di Bolzano sono attribuiti alla provincia stessa (analogamente a quanto è disposto per tutte le regioni). La integralità del trasferimento dei contributi alla provincia ricorrente (ed a tutte le regioni) è essenziale ai fini della nuova disciplina del finanziamento del servizio sanitario stabilita da ultimo con la riforma, poichè è innanzitutto con tali contributi che tutte le regioni e le province autonome debbono far fronte alle spese del servizio.

Pertanto, la riduzione dei contributi sanitari per l'anno 1983 (oltretutto in una misura così ingente), disposta dalla legge impugnata a carico delle sole regioni a statuto speciale e delle province autonome, costituisce una gravissima lesione dell'autonomia finanziaria della provincia ricorrente. La relativa disciplina è dunque incostituzionale per gli stessi motivi già esaminati in relazione alla analoga riduzione della quota del Fondo sanitario.

3. — Sotto un ulteriore profilo la disciplina legislativa impugnata (specie quella che riduce percentualmente la quota del Fondo sanitario nazionale) è incostituzionale per violazione, in particolare, delle norme degli artt. 78, 104 e 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige, 5, primo comma, della legge n. 386/1989, 10 e 12 del d.lgs. n. 268/1992.

Infatti, con gli artt. 10, quarto comma, lett. *d*), e 12, primo comma, del d.lgs. n. 268/1992 (contenente le ultime norme d'attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia finanziaria) si è stabilito che per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale si applica la disciplina dell'art. 5 della legge n. 386/1989 (legge «rinforzata» ex art. 104 dello statuto del Trentino-Alto Adige). Ne deriva che la provincia ricorrente partecipa in condizione di parità con le altre regioni alla ripartizione del Fondo sanitario; e che degli stanziamenti statali relativi al Fondo non si tiene conto ai fini della determinazione annuale della «quota variabile» di cui all'art. 78 dello statuto del Trentino-Alto Adige solo in quanto la quota del Fondo (a parità di condizioni con le altre regioni) sia trasferita alla provincia.

Deriva da ciò, fra l'altro, che eventuali difficoltà finanziarie dello Stato per l'anno in corso, tali da richiedere tagli ai trasferimenti finanziari dello Stato alla provincia, come pure eventuali esigenze di carattere perequativo e di riequilibrio dei flussi finanziari, avrebbero dovuto effettuarsi, semmai, nella sede appropriata, costituita appunto dalla procedura di determinazione della «quota variabile» ex art. 78 dello statuto; ovvero, mediante una modifica della vigente disciplina delle finanze provinciali stabilita dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, mediante la speciale procedura prevista dagli artt. 104 e 107 dello statuto.

4. — Un ultimo profilo di incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata discende dalla violazione degli artt. 3 e 116 della Costituzione. Essa, infatti, discrimina la provincia ricorrente, in modo del tutto irrazionale ed ingiustificato, nei confronti delle regioni ad autonomia ordinaria, che non subiscono riduzioni di assegnazioni di quote del Fondo sanitario, né di attribuzioni dei contributi sanitari. Si tratta, invero, di una discriminazione *in peius* la quale, oltre che inammissibile in sè, è in contrasto con le ragioni della specialità dell'autonomia della provincia ricorrente, sancita in primo luogo dall'art. 116 della Costituzione.

Del resto, quella ora evidenziata è una discriminazione che non potrebbe neppure essere giustificata da finalità di perequazione finanziaria (come quelle richiamate da codesta ecc.ma Corte nelle sentenze nn. 381/1990 e 356/1992).

Soprattutto va al riguardo sottolineato che oggi, una volta entrata in vigore la nuova disciplina organica della finanza provinciale (d.lgs. n. 268/1992), e la riforma del Servizio sanitario nazionale anche nei suoi aspetti finanziari (d.lgs. n. 502/1992), esigenze come quelle richiamate possono essere perseguite, per quanto riguarda la provincia autonoma ricorrente, solo mediante gli strumenti appropriati e costituzionalmente corretti: cioè, come si è già detto, in sede di determinazione della «quota variabile» ex art. 79 dello statuto del Trentino-Alto Adige, od eventualmente mediante la modifica delle norme statutarie o d'attuazione. Non anche, come invece si pretenderebbe con la disciplina legislativa impugnata, mediante la decurtazione occasionale di risorse finanziarie che sono invece di regola destinate — come anche quelle del Fondo sanitario (cfr. art. 5, primo comma, della legge n. 386/1989) — ad assicurare, a parità di livelli e standards di prestazioni su tutto il territorio nazionale, una parità di trattamento fra regioni a statuto ordinario e regioni (e province) ad autonomia differenziata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente evidente è la incostituzionalità della riduzione per l'anno 1983 anche della attribuzione dei contributi sanitari di cui all'art. 1, primo comma, lett. i), della legge n. 421/1992. Contributi, questi, che costituiscono la risorsa primaria e fondamentale per il finanziamento del servizio sanitario (cfr. artt. 11-13 del d.lgs. n. 502/1992), e che proprio in quanto tale non può comunque mai essere lo strumento di eventuali manovre perequative dello Stato.

*P. Q. M.*

*Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionale in parte qua l'art. 8, primo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.*

Roma, addì 27 gennaio 1993

Prof. avv. Sergio PANUNZIO    Prof. avv. Roland RIZ

93C0093

### N. 33

*Ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari nel procedimento di esecuzione promosso dal p.g. di Cagliari avverso l'istanza per l'applicazione della continuazione proposta da Isa Giuliano*

**Processo penale - Contrasto tra giudicati - Prevista applicazione della sentenza più favorevole anche se emessa da giudice diverso da quello naturale - Irragionevolezza - Lesione dei principi del giudice naturale e dell'indipendenza dell'organo giudicante.**

(C.P.P. 1988, art. 669, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 101).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione promosso dal procuratore generale presso questa Corte d'assise d'appello in data 21 febbraio 1991 per ottenere il rigetto dell'istanza in data 14 febbraio 1991 con cui il condannato Isa Giuliano aveva chiesto, fra l'altro, di voler procedere a nuovo provvedimento di unificazione delle pene inflitte dando atto della ordinanza 23 novembre 1990 della Corte d'assise d'appello di Milano.

Con ordinanza 24 maggio 1990, la Corte d'assise d'appello di Cagliari, in esito al procedimento di esecuzione promosso da Isa Giuliano, ai sensi dell'art. 671 del c.p.p., rigettò la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di undici sentenze di condanna, dieci delle quali comprese nel provvedimento di cumulo emesso dal procuratore generale presso la Corte d'assise d'appello di Milano il 20 maggio 1987, poi rettificato il 17 gennaio 1990, e l'ultima (l'undicesima) pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari il 14 febbraio 1989, diventata irrevocabile il 29 gennaio 1990.

Contro tale ordinanza l'Isa propose ricorso che venne respinto dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio n. 534 del 5 febbraio 1991.

Mentre prendeva il suddetto ricorso, il condannato, con istanza del 10 e del 17 luglio 1990 ripropose la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato alla Corte d'assise d'appello di Milano, limitandola ai reati di cui al

provvedimento di cumulo emesso dalla procura generale di Milano il 20 maggio 1987 e tacendo non solo che nel frattempo era divenuta esecutiva una nuova condanna di altro giudice ma anche che analoga richiesta era già stata respinta dal giudice competente in quel momento per l'esecuzione e cioè dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari che aveva pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (art. 665 del c.p.p.).

La Corte d'assise d'appello di Milano accolse, con ordinanza del 23 novembre 1990, la richiesta dell'Isa, determinando la pena complessiva per il reato continuato in nove anni di reclusione e sulla base di quest'ultima ordinanza, non impugnata, il condannato chiese al procuratore generale di Cagliari un nuovo provvedimento di unificazione della pena, affinché la carcerazione sofferta in eccedenza rispetto ai nove anni di reclusione (corrispondente a quattro anni, otto mesi e tredici giorni) fosse detratta dalla pena (pari ad anni 5 e mesi 6 di reclusione) irrogata con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Cagliari.

Quest'ultima Corte, investita della questione dal pubblico ministero, quale giudice dell'esecuzione, dichiarò non applicabile l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Milano nella presente esecuzione a carico dell'Isa (nel frattempo raggiunto da altro giudicato di condanna sempre della Corte d'assise d'appello di Cagliari), ritenendola improduttiva di effetti giuridici perché manifestamente illegittima ed in contrasto con gli schemi del vigente ordinamento processuale.

Contro tale ordinanza l'Isa propose ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell'art. 669 del c.p.p. e la suprema Corte, accogliendo il ricorso, con sentenza del 26 marzo 1992 annullò l'ordinanza impugnata e rinviò per una nuova deliberazione a questa Corte, sul rilievo che si trattava di un caso di contrasto di giudicati per cui, allo stato attuale della legislazione, doveva darsi concreta attuazione a quello più favorevole al condannato, «sebbene ne risultasse suggerito, agevolato e reso praticamente efficace l'espedito della richiesta plurima ai sensi degli artt. 666 e 671 del c.p.p.

All'odierna udienza, fissata per la trattazione del procedimento di esecuzione in sede di rinvio, il procuratore generale ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 669, primo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 25 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, nel caso di contrasto fra giudicati, debba essere eseguito quello emesso dal giudice naturale, anche se meno favorevole al reo.

La questione sollevata non appare manifestamente infondata.

Il principio stabilito dal primo comma dell'art. 25 della Costituzione prevede che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Giudice naturale è quello che secondo la legge è competente a conoscere il fatto. La ratio della norma è di assicurare il retto ordinamento della funzione giurisdizionale garantendo al cittadino la certezza circa il giudice che dovrà giudicarlo, ma anche impedendo che sia lo stesso giudice a creare discrezionalmente ipotesi di spostamento della competenza (sentenza n. 122/1963) e che l'accertamento dei presupposti legali relativi dipenda da valutazioni non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela delle parti (sentenza n. 130/1963).

Tale principio, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, si applica a tutte le fasi del processo, compresa quindi anche quella esecutiva che è assistita dalle garanzie giurisdizionali ed in cui sono previsti precisi e dettagliati criteri per la precostituzione del giudice competente (art. 665 del c.p.p.).

È stato ritenuto che il principio costituzionale di cui si tratta non risulta violato nei casi in cui la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purché anch'esso precostituito, allorché siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'indipendenza ed imparzialità, o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di causa fra loro connesse. La nozione di giudice naturale non si cristallizza infatti nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo.

Al principio costituzionale indicato sono collegate le norme del codice di procedura penale che dettano gravi sanzioni di nullità e di annullabilità per il mancato rispetto, nel processo, delle condizioni di capacità del giudice o dei criteri di competenza predeterminati dalla legge processuale penale. Nessun rimedio è ovviamente più possibile qualora il provvedimento passi in giudicato, peraltro il problema può riproporsi quando — come nel caso in esame — si abbia la formazione di due giudicati contrastanti derivanti proprio dal mancato rispetto, da parte di uno dei due giudici, delle norme sulla competenza. Tali norme sono dirette a rendere concreto il precetto costituzionale di cui si tratta attraverso una serie di garanzie che dovrebbero impedire che due giudici si trovino legittimamente investiti della stessa questione. Qualora peraltro ciò accada e si arrivi addirittura alla formazione di due giudici diversi, a causa del mancato funzionamento anche del rimedio previsto dall'art. 649 del c.p.p., la legge processuale penale (art. 669 del c.p.p.) prevede che si debba eseguire il provvedimento più favorevole al condannato, previa revoca di quello meno favorevole, in applicazione del principio del *favor rei*. Quest'ultimo non è però un principio costituzionale, mentre lo è quello della precostituzione del giudice naturale.

Il legislatore attraverso la disciplina del contrasto di giudicati contenuta nell'art. 669 del c.p.p. ha quindi sacrificato la applicazione di un principio costituzionale per applicare un altro di rilievo non costituzionale. Il che non pare consentito.

Chiaramente se invece che in un caso di contrasto di giudicati si fosse in presenza di un solo giudicato, pur se proveniente da giudice incompetente, la questione non si porrebbe poiché il sistema di preclusione insito nel giudicato impedisce che si possa ulteriormente dedurre la incompetenza del giudice e ciò appare giustificato dovendosi pur porre un punto fermo alla possibilità di eccepire la incompetenza. Ma il sacrificio della applicazione del principio costituzionale del giudice naturale non appare invece più giustificato quando i giudicati siano due ed uno provenga dal giudice competente. In questo caso il ricorso, per dirimere il contrasto; a criterio diverso da quello della prevalenza del giudicato proveniente dal giudice naturale appare in tutta la sua incongruenza, specie se — come si è verificato nella fattispecie in esame — sia stato lo stesso condannato a provocare volontariamente il contrasto di giudicati, facendo ricorso, dopo avere ottenuto un giudizio sfavorevole dal giudice competente, ad altro giudice incompetente, al fine di potere poi scegliere a suo piacimento quale giudicato mettere in esecuzione.

La applicazione, in una fattispecie siffatta, del principio non costituzionale del *favor rei* porterebbe ad una applicazione aberrante di una disposizione favorevole del reo poiché consentirebbe a quest'ultimo di trarre vantaggio dall'uso di un espediente *contra legem* quale quello di adire, dopo una pronuncia sfavorevole del giudice competente, altri giudici, prospettando a questi una situazione diversa dalla realtà ed idonea astrattamente ad incardinare la loro competenza.

Tale ultima considerazione rende poi evidente anche il contrasto fra l'art. 669 del c.p.p. ed il principio di ragionevolezza insito nell'art. 3 della Costituzione.

Appare pure violato il principio di cui all'art. 101 secondo comma, della Costituzione.

Il principio dell'indipendenza del giudice esprime l'esigenza che questi riceva soltanto dalla legge le regole da applicare quando armonizza la sua decisione alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti. Esigenza che non appare rispettata quando sia imposto al giudice di conformare il suo convincimento alla pronuncia di un giudice incompetente pur in presenza di altra pronuncia proveniente dal giudice legalmente investito della questione.

La questione è altresì rilevante nel procedimento in esame poiché la Corte di cassazione, con la sentenza 26 marzo 1992 con cui ha rinviato la procedura esecutiva davanti a questa Corte per un nuovo esame, ha già stabilito che si verte in un caso in cui deve trovare applicazione l'art. 669 del c.p.p., stante la contemporanea sussistenza di due provvedimenti con cui si è deciso, in senso contrastante, sulla applicazione della disciplina del reato continuato, non interessando a tal fine la coincidenza solo parziale dell'oggetto dei pluris provvedimenti. Si tratta d'altronde di principi ormai consolidati in dottrina ed in giurisprudenza, che trovano la base normativa anche nel sesto comma dell'art. 669 del c.p.p. e che, allo stato attuale della legislazione, comporterebbero la applicazione del giudicato più favorevole a reo e cioè quello emesso dalla Corte d'assise d'appello di Milano, nonostante la manifesta ed oggettiva illegalità dello stesso affermata esplicitamente anche dalla Corte di cassazione con la sentenza del 26 marzo 1992.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669, primo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che «se più sentenze di condanna sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina la esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre», non prevede che, se tra i provvedimenti in contrasto uno sia stato accertato essere stato emesso da giudice diverso da quello naturale, esso non debba essere eseguito, anche se più favorevole;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Dispone, altresì, che venga notificata alle parti.*

Cagliari, addì 29 ottobre 1992.

*Il presidente:* CONTINI

*Il consigliere estensore:* CORRADINI

N. 34

*Ordinanza emessa il 14 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1993) dal tribunale di Catania - sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Vacanti Carmela ed altro*

**Previdenza ed assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e per le prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 968/1992 r.g. ed in essa riunita il n. 969/1992 r.g. tra il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso *ope legis* dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, appellante; contro Vacanti Carmela e Brighina Filippo, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Vitale per procura in notar Saraceno del 29 maggio 1989 per la prima e per procura a margine della memoria difensiva per il secondo, appellati.

All'udienza di discussione del 14 luglio 1992 la causa, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nei rispettivi atti difensivi, veniva posta in decisione.

#### RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Nelle due sentenze emesse dal pretore di Catania in ciascuno dei due giudizi, poi riuniti da parte di questo tribunale, il Ministero è stato condannato in favore dei ricorrenti al pagamento dell'indennità di accompagnamento, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate. Avverso tali sentenze ha proposto appello il Ministero deducendo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 1991, ha ritenuto di estendere l'applicazione dell'art. 429, ultimo comma, del c.p.c., alla rivalutazione dei crediti previdenziali, in base al convincimento che l'art. 442 del c.p.c. contrasti con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, laddove, nel rinvio ivi disposto, non include la norma sostanziale di cui all'art. 429, terzo comma, del c.p.c.; e che pertanto, l'esplicito riferimento della suddetta sentenza ai soli crediti previdenziali e la dichiarata illegittimità dell'art. 442 del c.p.c. per violazione del solo secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, comportano che la norma dell'art. 442, relativamente ai crediti assistenziali, non ha formato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale. L'interpretazione che il Ministero ha effettuato della sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale appare corretta. Ed invero la Corte costituzionale, sia nel dispositivo che nell'articolata motivazione, fa espresso riferimento all'art. 442 del c.p.c. limitatamente alla parte in cui esso disciplina in crediti previdenziali, mentre nessun riferimento viene fatto ai crediti assistenziali. In linea di principio non può certamente porsi in dubbio che dal punto di vista logico e sistematico previdenza ed assistenza siano due concetti giuridici diversi: la prima presuppone una contribuzione effettuata durante un'attività lavorativa e consiste nell'assicurare i mezzi di sussistenza al lavoratore nel momento in cui esso non possa esplicare l'attività lavorativa; la seconda è svincolata da una precedente attività lavorativa ed è prevista per assicurare i mezzi di sussistenza ai cittadini che si trovano in una situazione di bisogno. Appare pertanto corretto ritenere, applicando il principio *ubi volut dixit*, che la Corte costituzionale abbia inteso limitare la declaratoria di illegittimità Costituzionale ai crediti previdenziali, non occupandosi invece di quelli assistenziali, per i quali, conseguentemente, l'art. 442 del c.p.c. deve applicarsi nella sua stesura originaria. Fatta questa necessaria premessa deve rilevarsi che le stesse ragioni che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 442 del c.p.c. limitatamente ai crediti previdenziali, valgono, a maggior ragione, per i crediti assistenziali. Va invero rilevato che secondo l'art. 442 del c.p.c., il cui rinvio all'art. 429 viene pacificamente limitato dalla Corte di cassazione alla norma di diritto processuale, il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria è escluso in caso di condanna per crediti assistenziali. Da ciò deriva il contrasto di tale norma con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione perché esclude dalla tutela speciale, prevista dall'art. 429 del c.p.c. per i crediti di lavoro, ed ora dopo la sentenza n. 156/910 della Corte costituzionale anche per i crediti previdenziali, e comprendente anche il danno derivante dalla svalutazione monetaria, situazioni soggettive non dissimili quali i crediti assistenziali che, proprio perché destinate a soggetti i quali si trovano per definizione in condizioni di bisogno, vanno tutelati particolarmente in modo da conservarne intatto il potere di acquisto. Egualmente appare evidente, alla luce delle suesposte considerazioni,

la violazione dell'art. 38 della Costituzione, in quanto il mancato riconoscimento della tutela speciale prevista dall'art. 429, terzo comma, incide sulla garanzia del trattamento assistenziale fissato dal legislatore al livello ritenuto idoneo ad assicurare i mezzi necessari per vivere. Va, pertanto, ritenuta la questione di legittimità costituzionale delle norme citate con riferimento ai crediti assistenziali non manifestamente infondata. Sussiste, inoltre, il nesso di rilevanza, in quanto la decisione della presente causa è subordinata alla rivalutazione della questione di costituzionalità anzidetta.

*P. Q. M.*

*Solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 442 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore e del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone conseguentemente che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Catania, addì 14 luglio 1992

*Il presidente: PAGANO*

93C0077

**N. 35**

*Ordinanza emessa il 25 novembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Falcone (o Falone) Giacomo*

**Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.**

**(C.P., art. 160, cpv.).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Premesso che in data 20 agosto 1992 veniva depositata in questo ufficio la richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Falcone Giacomo imputato del reato previsto dagli artt. 77 e 389, lett. c), del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per fatto commesso il 31 agosto 1990:

Premesso che il decreto penale di condanna veniva emesso in data 15 settembre 1992;

Preso atto che è stata proposta tempestiva opposizione con contestuale domanda di ammissione all'oblazione per il che è intervenuto anche il parere favorevole del p.m.;

Ritenuta pertanto la competenza di questo giudice a pronunciarsi in ordine alla domanda di ammissione all'oblazione con possibilità, se ne ricorrono le condizioni, di immediata applicazione dell'art. 129 del c.p.p. con conseguente declaratoria di proscioglimento dell'imputato;

Rilevato che, alla data di emissione del decreto penale di condanna, il reato era già prescritto, ma non lo era ancora alla data di deposito della relativa richiesta da parte del p.m.;

Ritenuto che la norma di cui all'art. 160, cpv., del c.p. non contemplando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, opera — in contrasto col disposto dell'art. 3 della Costituzione — una ingiustificata e illogica differenziazione, che naturalmente si traduce in un diseguale trattamento

dei cittadini di fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.), invece inclusa tra detti atti; dal momento che entrambe le richieste concretizzano una specifica attività dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, la cui inerzia, nel procedimento speciale per decreto, viene meno, con la richiesta di emissione di questo, proprio nella misura in cui ciò si verifica, nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio: onde non si appalesa alcuna ragione plausibile per non riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di emissione di decreto penale, la quale, del tutto al pari dell'altra, è chiara espressione della volontà di non rinunciare all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale azione preposto (art. 112 della Costituzione) e, quindi, ugualmente idonea a escludere la contraria presunzione su cui si fonda l'istituto della prescrizione;

Considerato che la questione, così di ufficio sollevata, oltre che non manifestamente infondata, risulta altresì rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operatività della prescrizione, dato che la richiesta di emissione del decreto penale risulta non solo datata 20 agosto 1992 ma pervenuta in quest'ufficio in pari data e pertanto in tempo utile, per interrompere il corso della prescrizione biennale, maturata infatti, altrimenti, il 31 agosto 1992.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospeso il giudizio in corso;*

*Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della norma dell'art. 160, capoverso, del codice penale, laddove non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione di decreto penale di condanna;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti, previa notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.*

Salerno, addì 25 novembre 1992

*Il giudice per le indagini preliminari: DANIELE*

93C0078

**N. 36**

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal pretore di Salerno  
nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi*

**Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.**

(C.P., art. 160, cpv.).

(Cost., art. 3).

**IL CONSIGLIERE PRETORE**

Nel procedimento penale n. 2827/90/d r.g. notizia Reato a carico di Olivieri Pierluigi, nato a Parma il 30 novembre 1924:

Letta la opposizione presentata dal suddetto in data 17 aprile 1992 avverso il decreto penale emesso da questo giudice il 4 aprile 1992, su richiesta del p.m. pervenuta in data 23 marzo 1992, per il reato di cui agli artt. 104, 389, lett. c), del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, commesso il 3 aprile 1990;

Rilevato che l'opponente eccepisce la prescrizione del reato e che, effettivamente, trattandosi di contravvenzione punita con la sola ammenda, essa, in quanto commessa il 3 aprile 1990, risulta coperta, alla data dell'emissione del decreto penale, 4 aprile 1992, dalla prescrizione biennale prevista dall'art. 157, primo comma, n. 6), del c.p., non essendo intervenuti, in precedenza, fatti sospensivi o interruttivi del corso di essa;



Ritenuto tuttavia che la norma di cui all'art. 160, c.p.v. del c.p., non contemplando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, opera — in contrasto col disposto dell'art. 3 della Costituzione — una ingiustificata ed illogica differenziazione, che naturalmente si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.), invece inclusa tra detti atti: dal momento che entrambe le richieste concretizzano una specifica attività dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, la cui inerzia, nel procedimento speciale per decreto, viene meno, con la richiesta di emissione di questo, proprio nella stessa misura in cui ciò si verifica, nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio: onde non si appalesa alcuna plausibile ragione per non riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di emissione del decreto penale, la quale, del tutto al pari dell'altra, è chiara espressione della volontà di non rinunciare all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale azione preposta (art. 112 della Costituzione) e, quindi, ugualmente idonea a escludere la contraria presunzione su cui si fonda l'istituto della prescrizione:

Considerato che la questione, così di ufficio sollevata, oltre che non manifestamente infondata, risulta altresì rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operatività della prescrizione, dato che la richiesta di emissione del decreto penale risulta non solo datata 21 marzo 1992, ma anche pervenuta a quest'ufficio il 23 marzo 1992 e, pertanto, in tempo utile per interrompere il corso della prescrizione, altrimenti maturata il 3 aprile 1992, cioè proprio il giorno prima della data di emissione del decreto penale di condanna: prescrizione da dichiararsi da questo giudice immediatamente ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., senza nemmeno che vi sia bisogno di trasmettere gli atti al pretore del dibattimento.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospeso il giudizio in corso;*

*Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della norma dell'art. 160, capoverso, del codice penale, laddove non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione di decreto penale di condanna;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti, previa notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.*

Salerno, addì 18 novembre 1992

*Il consigliere pretore: CASO*

93C0079

n. 37

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1992 dalla pretura di Paola, sezione distaccata di Scalea nel procedimento penale a carico di De Benedetto Silvana*

**Processo penale - Dibattimento - Tempestiva richiesta di applicazione della pena per reati contestati - Dissenso del p.m. perché allo stato degli atti non risultava un terzo reato (realizzazione di opera senza concessione edilizia) - Successiva contestazione a dibattimento - Rinnovo della richiesta della pena concordata - Inammissibilità - Lamentata omessa previsione della possibilità di rimessione in termine delle parti in caso di incolpevole ritardo - Violazione del principio di eguaglianza con compressione del diritto di difesa.**

**(C.P.P., artt. 446, primo comma, e 517).**

**(Cost., artt. 3 e 4).**

All'udienza dibattimentale del 23 ottobre 1992, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 4066/92 r.g. (n. 1598/90 r.g.n.r.) nei confronti di De Benedetto Silvana, nata a Scalea il 21 dicembre 1970; Mazzei Matteo, nato a Scalea il 2 dicembre 1956; De Benedetto Mario, nato a Scalea il 10 giugno 1941, imputati tutti:

a) della contravvenzione prevista e punita dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per avere realizzato lavori edilizi consistenti in ampliamento al confine di fabbricato esistente con un locale di mq. 40 ca. con copertura in lamiera ubicato nel centro storico senza il prescritto nulla osta regionale e ministeriale;

b) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 3, 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per avere eseguito lavori di costruzione senza il preavviso scritto ed il progetto imposto dalla normativa per le zone sismiche, per avere iniziato i lavori di cui sopra senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio del genio civile ed in violazione della normativa tecnica per le zone sismiche;

la prima: c) del reato p. e p. dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/85 per avere realizzato il manufatto di cui al capo a) senza la concessione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.

Accertato in Scalea il 19 maggio 1990

#### PREMESSO IN FATTO

Con decreto del 19 dicembre 1991 De Benedetto Silvana, Mazzei Matteo e De Benedetto Mario venivano tratti a giudizio davanti a questo pretore per rispondere dei reati di cui ai capi a) e b) in epigrafe. Prima dell'apertura del dibattimento De Benedetto Silvana e De Benedetto Mario chiedevano l'applicazione della pena di giorni 7 di arresto e L. 14.000.000 di ammenda ciascuno per i reati suddetti, unificati nella continuazione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Il p.m. negava il consenso «perché allo stato degli atti non risulta la violazione di cui all'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985». Nel corso del dibattimento il p.m. ai sensi dell'art. 517 del c.p.p., contestava alla sola De Benedetto Silvana il reato concorrente di cui al capo c) in epigrafe. Richiesto ed ottenuto il termine a difesa, la De Benedetto, all'odierna udienza, ha richiesto l'applicazione della pena di giorni 8 di arresto a L. 15.000.000 di ammenda per i tre reati ad essa ascritti unificati nella continuazione, previa concessione delle attenuanti generiche. Il p.m., pur concordando sulla pena, ha negato il consenso rilevando l'inammissibilità del rito essendo decorso il termine di cui all'art. 446, primo comma del c.p.p. La difesa, a questo punto, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma e degli artt. 517 e 519 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il pretore che il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla difesa vada condiviso. Non c'è dubbio, come rilevato dal p.m., che la procedura di cui agli artt. 444 ss. non è applicabile ai reati contestati ai sensi degli artt. 516 e 517 del c.p.p. L'art. 446 del c.p.p., infatti, nel fissare il limite dell'apertura del dibattimento, funzionale all'esigenza diflattiva del rito, non prevede deroghe né lascia spazi interpretativi in senso diverso.

Tenuto conto che, per il resto, la richiesta formulata è formalmente corretta. La questione prospettata è quindi certamente rilevante nel presente giudizio.

L'imputato che subisce la contestazione suppletiva si viene a trovare, per effetto della disposizione suddetta, in posizione peggiore rispetto a chi della stessa imputazione sia chiamato a rispondere fin dall'atto introduttivo del giudizio. Allo stesso modo viene inciso il diritto di difesa in quanto, nel sistema processualmente disegnato dal legislatore del 1988, la facoltà di provocare la definizione anticipata del processo rappresenta una delle legittime opzioni dell'imputato al fine di salvaguardare il proprio interesse di fronte alla protesta punitiva statale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 593/1990 e, successivamente, con l'ordinanza n. 213/1992 e con la sentenza n. 316/1992, ha affermato la legittimità della preclusione all'adozione dei riti speciali nelle ipotesi di contestazioni suppletive. Ha osservato la Corte che «l'interesse dell'imputato trova cioè tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento e contraendo le possibilità di appello, permette di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del giudizio abbreviato e più in generale dei riti speciali» (così sentenza n. 593/1990).

Nel caso in esame, a parere di questo pretore, il principio suddetto non vale a conferire ragionevolezza al *vulnus* della posizione dell'imputato conseguente all'applicazione della normativa vigente. La De Benedetto, in realtà, aveva tempestivamente richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.c.p. Il p.m. ha dissentito, non contestando la determinazione della pena, ma l'imputazione da egli stesso formulata, che non intendeva modificare il *limine litis*. Dalla prova testimoniale raccolta nel corso del dibattimento, peraltro, tale dissenso appare ingiustificato in quanto l'area ove l'imputato avrebbe realizzato l'ampliamento oggetto della contestazione risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi nn. 1947/1939 e 431/1985.

La De Benedetto, pertanto, vede preclusa la possibilità dell'adozione del rito speciale con riferimento al reato oggetto della contestazione suppletiva, non dalla propria libera determinazione in ordine al rito da adottare, ma dalla condotta dell'organo di accusa, il quale, dapprima ha negato il consenso al patteggiamento sui reati originariamente contestati, paventando un proscioglimento ex art. 129 del c.p.p., evidentemente sulla base della valutazione degli atti contenuti nel proprio fascicolo, successivamente, preso atto delle emergenze dibattimentali, ha da una parte trovato

conforto all'originario assunto accusatorio, dall'altra ha proceduto alla contestazione del nuovo reato. A fronte di un dissenso formulato nei termini suddetti, la rigorosa applicazione della logica premiale che informa la disciplina dei riti semplificati, posta a fondamento delle pronunce della Corte costituzionale sopra richiamate, non sembra potersi giustificare. L'imputato, di fronte al sissenso del p.m. motivato da ragioni estranee alla determinazione della pena, si trova nell'impossibilità di evitare il dibattimento e di sottrarsi alla contestazione suppletiva. Ciò a meno di voler condurre alle estreme conseguenze la logica suddetta, così da imporre all'imputato di autoaccusarsi di un reato concorrente per prevenire l'eventuale contestazione nel corso del dibattimento. Sembra sussistere, pertanto, sia la violazione del principio di uguaglianza, essendo una valutazione discrezionale ed insindacabile del p.m. a condizionare il rito da applicare ed a privare l'interessato dei benefici connessi ai procedimenti speciali, sia la violazione del diritto di difesa, in quanto tale determinazione unilaterale dell'organo di accusa priva l'imputato di una delle possibili opzioni processuali. Tali violazioni, peraltro, appaiono processuali. Tali violazioni, peraltro, appaiono vieppiù aggravate quando, come nel caso in esame, il dissenso del p.m. appare ingiustificato all'esito del dibattimento. In tale ultima ipotesi, sotto altro profilo, non vale a salvaguardare la posizione dell'imputato, l'eventuale applicazione dell'art. 448, primo comma, del c.p.p., in quanto riferibile alla sola imputazione originaria, con conseguente impossibilità di applicare, stante l'intangibilità della richiesta dell'imputato, a parte le ipotesi in cui la pena patteggiata sia superiore a quella da applicare per l'altro reato, la continuazione tra i reati originari e quello contestato in udienza. In ogni caso, poi, l'art. 448 non garantisce all'imputato i benefici di cui agli artt. 444 ss. del c.p.p. con riferimento al nuovo reato.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, primo comma, e 517 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Dispone la separazione del giudizio nei confronti di De Benedetto Silvana da quelli nei confronti di Mazzei Matteo e De Benedetto Mario;*

*Sospende il dibattimento nei confronti di De Benedetto Silvana ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del parlamento.*

Scalea, addì 23 ottobre 1992

*Il pretore: SICURO*

Data pubblica lettura all'udienza dibattimentale del 23 ottobre 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: LAMBOGLIA*

93C0094

**N. 38**

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 gennaio 1993) dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Pascarella Giovanni ed il Comune di Cervino*

**Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea autorizzata ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Mancata previsione della possibilità per i proprietari dei beni occupati e sui quali è stata realizzata l'opera pubblica di agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti - Incidenza sul diritto ad agire in giudizio nonché sul diritto di proprietà, che vengono compressi per effetto di proroghe legislative di termini in materia di occupazione temporanea finalizzata all'esercizio di lavori pubblici - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980, 223/1983, 67 e 470 del 1990.**

**(D.-L. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).**

**(Cost., artt. 24 e 42).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 4364/1988 ruolo generale civile passata in decisione all'udienza del 4 febbraio 1992 e vertente tra Pascarella Giovanni, elettivamente domiciliato in Caserta, via Ferrarecche, n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Galardo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di

citazione, attore, ed il Comune di Cervino, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in S. Maria Capua Vetere via Latina n. 50, presso lo studio dell'avv. Elio Sticco, in uno all'avv. Gabriele Casertano, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione; convenuto:

Riservata a sentenza all'udienza collegiale del 4 febbraio 1992, ha pronunciato la seguente ordinanza.

#### FATTO

Con decreto n. 8 del 4 febbraio 1985, il sindaco del comune di Cervino, richiamando la deliberazione consiliare n. 195 del 3 novembre 1984, che aveva approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori di costruzione di via Morrilli-Fondine, primo lotto, e che equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere, ai sensi dell'art. 35 della legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, disponeva l'occupazione d'urgenza e temporanea, per la durata di cinque anni dalla data di immissione nel possesso, degli immobili indicati dal piano particellare di esproprio (allegato allo stesso decreto) tra cui la particella catastale 619/a, fol. 6, partita 2615, estesa centiare 2093, di proprietà di Pascarella Giovanni.

Il decreto fu, quindi, emesso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865/1971, nell'esercizio del relativo potere, devoluto al sindaco, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 2 della legge regione Campania n. 23/1977 (richiamato dall'art. 37, secondo comma, della legge regionale Campania n. 51/1978), senza determinazione della indennità di occupazione, rimessa alla commissione di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971 (ed in mancanza dell'UTE) secondo quanto disposto dallo stesso provvedimento sindacale e dall'art. 37 citato.

All'avviso notificato il 2 aprile 1985, ha fatto seguito l'immissione in possesso, da parte dell'incaricato del comune, e la redazione dello stato di consistenza in data 10 aprile 1985, nel rispetto, del termine trimestrale di cui all'art. 20, primo comma, della legge n. 965/1971.

Il proprietario del bene occupato, con citazione del 30 settembre 1988, ha convenuto innanzi a questo tribunale, il comune di Cervino, lamentando che per effetto della occupazione aveva subito danni, da commisurare, tra l'altro, alla perdita del terreno, del soprassuolo, ai costi di rifacimento di alcune opere esistenti sulla fascia di terreno occupata ed ha, quindi, chiesto la condanna dell'ente occupante, «al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esproprio ed occupazione di urgenza dell'immobile».

Si costituiva il comune, il quale eccepeva genericamente l'improponibilità della domanda, precisando successivamente che l'occupazione doveva considerarsi ancora legittima, sicché non v'era spazio per l'azione risarcitoria.

Il procuratore dell'attore all'udienza del 5 dicembre 1989, deduceva che «la domanda è diretta ad ottenere il risarcimento del danno non in virtù di occupazione illegittima, bensì per il mancato pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza ex art. 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 5 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9)». Aggiungeva, poi, che «la domanda, quindi, è da intendersi e viene comunque precisata nell'ammontare pari all'80% dell'indennità di espropriazione ed occupazione di urgenza».

Il procuratore dell'ente convenuto dichiarava di non accettare il contraddittorio su tale nuova domanda, sicché rassegnate le conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

#### DIRITTO

Occorre in primo luogo osservare che la domanda così come modificata nel corso del giudizio concreta una vera e propria *mutatio libelli*, inammissibile ex art. 184 del c.p.c., non avendo il convenuto accettato il contraddittorio sul punto.

Ed invero, con l'atto introduttivo l'attore ha lamentato che per il mancato completamento della pratica di esproprio aveva subito danni a seguito della occupazione e, quindi, ne chiedeva il risarcimento all'ente occupante.

All'udienza del 5 dicembre 1989 sul presupposto che l'occupazione non poteva considerarsi illegittima chiedeva l'acconto sull'indennità di espropriazione ex art. 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Appare di tutta evidenza che la nuova domanda si fonda su di una diversa causa *petendi*, intesa come ragioni di fatto della domanda, ed è diretta a conseguire un diverso *petitum*, inteso come oggetto mediato (ossia il bene garantito dalla legge di cui è chiesta l'attuazione) e, cioè, l'acconto sulla indennità anziché il risarcimento dei danni originariamente richiesti.

Epperò, rivolgendosi il mutamento delle ragioni poste a base della domanda in *mutatio libelli*, l'abbandono della precedente difesa da parte del difensore costituisce una vera e propria rinuncia alla domanda, in valida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo (Cassazione 21 giugno 1974, n. 1852).

Nella specie, quindi, deve considerarsi tutt'ora operante l'originaria domanda contenuta nell'atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate (cfr. sent. cit.).

La domanda di condanna al risarcimento dei danni non può essere decisa in quanto è necessario proporre, *ex officio*, questione di costituzionalità, per la violazione degli artt. 24 e 42 della Costituzione, delle norme che hanno prorogato la scadenza dei termini delle occupazioni legittime.

È fuor di dubbio che in pendenza del termine per il quale è stata autorizzata l'occupazione, il proprietario del suolo occupato non può chiedere il pagamento del valore dello stesso suolo, poiché, essendo il decreto autorizzativo atto del procedimento espropriativo, l'interesse del privato al ristoro dell'eventuale pregiudizio per l'espropriazione del bene, può trovare soddisfazione solo sull'indennità di esproprio e, ove vi sia lesione del diritto soggettivo alla giusta indennità, l'espropriato potrebbe trovare tutela con l'eventuale opposizione alla stima.

Va subito precisato che la scadenza del termine in parola non può configurarsi come presupposto processuale, ma costituisce una condizione dell'azione risarcitoria, e come tale è sufficiente che esista al momento del provvedimento cui la domanda tende.

Molto dibattuta è in dottrina la distinzione tra presupposto processuale e condizione dell'azione, anche se è pacifico che il primo debba esistere prima o nel momento in cui si propone la domanda e si instaura il processo, mentre la seconda ben può sopravvenire nel corso del giudizio, consentendo una pronuncia comunque nel merito. Senza affrontare *ex professo* il problema, che qualche autore ha sostenuto essere di scarso rilievo pratico e, comunque, di natura dommatica al di fuori del diritto positivo, soprattutto processuale (nessuna norma fa riferimento alla suddetta distinzione), può rilevarsi che, secondo la più autorevole dottrina (Chiovenda), i presupposti processuali concernono il rapporto processuale e ne determinano la validità ed efficacia, ovvero la promuovibilità o perseguibilità, mentre le condizioni dell'azione concernono il rapporto sostanziale e sono regolate dalla legge sostanziale, sicché devono esistere al momento della decisione e condizionano il dovere del giudice di accogliere la domanda (interesse ad agire e legittimazione).

Ora appare evidente che la scadenza del termine dell'occupazione legittima, determinando il trapasso della stessa a quella illegittima o senza titolo, che dal punto di vista del rapporto sostanziale, dedotto in giudizio, consente l'accogliibilità della domanda risarcitoria, attiene alla fattispecie sostanziale, alla cui insorgenza è connesso l'interesse ad agire del proprietario del fondo (illegittimamente occupato) per il risarcimento del danno.

Pertanto, sembra evidente che la scadenza del termine in parola, costituisca condizione dell'azione risarcitoria e che, se non sopravviene nel corso del giudizio prima della decisione, comporta il rigetto della domanda.

Il convenuto ha eccepito che il termine di scadenza fissata con il decreto autorizzativo al 10 aprile 1990, è stato prorogato di due anni, ai sensi dell'art. 14 del d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 47.

È opportuno rilevare che la tesi della proroga *ex lege*, senza necessità di un formale amministrativo, è stata già fatta propria da questo tribunale (trib. S. Maria C.V. 14 marzo 1991, n. 1140).

Infatti, la giurisprudenza formatasi in relazione all'applicazione dell'art. 20, secondo comma, della legge n. 865/1971, rilevando che la norma prevede testualmente che l'occupazione «può essere protratta fino a cinque anni dalla immissione in possesso», coerentemente affermava che, nel caso in cui l'occupazione fosse stata disposta per un periodo inferiore ai cinque anni, la proroga del termine inferiore, dovesse essere disposta dall'autorità amministrativa, che aveva autorizzato l'originaria occupazione.

Invece, sia l'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 42/1985 che l'art. 14, secondo comma, della legge n. 47/1988, prevedono testualmente che «per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 1, comma 5-bis, della legge n. 42/1985), la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata ...».

Non è quindi prorogato il termine massimo di cinque anni previsto dal citato art. 20, ma è prolungata «la scadenza» dei termini dell'occupazione, nel senso che viene prorogato di un anno il periodo di occupazione in corso, già concretamente e legittimamente determinato dall'autorità amministrativa.

È stato osservato che il riferimento al secondo comma dell'art. 20 della legge cit. era necessario per escludere dalla proroga i termini di scadenza previsti da altri testi legislativi e non per ampliare in via astratta e generale il termine massimo di durata dell'occupazione, sicché l'efficacia della proroga è automatica, indipendentemente dalla circostanza che sia stato stabilito, nel decreto di occupazione, un termine minore di quello massimo quinquennale, perché oggetto di proroga è la scadenza dei termini concreti e non i termini in sé e per sé. Del resto, siffatta interpretazione letterale risponde anche alle finalità perseguite sistematicamente dal legislatore, a cominciare dalla prima proroga prevista dall'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385 e cioè, da un lato, di superare le difficoltà pratiche nell'attuazione dell'opera

pubblica e nella emanazione tempestiva del decreto definitivo di esproprio e, dall'altro lato di assicurare che l'occupazione non divenisse illegittima in attesa della promulgazione di una legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (la legge n. 385/1980, pure dichiarata incostituzionale dettava, infatti, norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili).

Nel caso in esame, quindi, il termine originario (10 aprile 1990) scaduto prima della decisione deve considerarsi prorogato di due anni così come disposto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 47/1988, per il quale «per le occupazioni di urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge n. 865/1971, già prorogato dall'art. 1, comma 5-bis, del d.-l. n. 901/1984, convertito con modificazioni, dalla legge n. 42/1985, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni».

Questa disposizione, ove ve ne fosse bisogno, sembra offrire ulteriori elementi testuali a sostegno dell'interpretazione adottata, allorché si consideri che precisa che è la «scadenza del termine» della occupazione ad essere automaticamente prorogata e che l'art. 1, comma 5-bis, concernente la proroga della occupazione d'«urgenza».

Quindi, per effetto della proroga predetta l'occupazione del terreno dell'attore si è legittimamente protratta fino al 10 aprile 1992.

Sennoché l'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, ha disposto che «per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 14, secondo comma, del d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni».

Siffatta proroga si applica anche alla scadenza in parola poiché l'art. 23 della cit. legge stabilisce che «le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991», di modo che, essendo l'occupazione in corso a detta data (scadeva il 10 aprile 1992), la stessa occupazione è stata prorogata fino al 10 aprile 1994.

Orbene, ritiene il collegio che il meccanismo delle proroghe, ripetute nel tempo, dei termini di scadenza delle occupazioni autorizzate sia in contrasto con gli artt. 24 e 42, terzo comma, della Costituzione.

Si è già detto, infatti, come in pendenza del termine per il quale è stata disposta l'occupazione, il proprietario del bene possa adire l'a.g.o. per ottenere il ristoro del pregiudizio, conseguente all'indisponibilità del bene destinato (come nella specie) ad opera pubblica.

È vero che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 22 ottobre 1990, n. 470) allo stesso proprietario è consentito agire per ottenere la indennità da occupazione legittima dal momento della occupazione, che nella specie non è stata chiesta e la cui domanda appartiene comunque alla cognizione della Corte d'appello in unico grado, ma è altrettanto vero che tale indennizzo non copre l'intera area del pregiudizio sofferto, soprattutto quando il titolare del bene occupato, pur avendone perso la disponibilità per effetto della realizzazione dell'opera pubblica nel termine autorizzato, continua ad essere il proprietario e deve, quindi, sopportare i relativi oneri.

Nel caso in esame, la mera proroga dei termini di occupazione, non consente al proprietario di conseguire l'indennizzo, poiché non è stato emanato il decreto di esproprio (cfr. Corte costituzionale 22 febbraio 1990, n. 67), né di agire per il ristoro dei danni, benché la realizzazione dell'opera pubblica abbia determinato la perdita del bene occupato.

Se è vero, come sottolineato nella relazione al disegno di legge governativo n. 1947/S (annunciato in aula il 14 novembre 1989, recante «norme in materia di espropriazione per pubblica utilità») che la natura rigorosamente temporanea dell'occupazione è venuta sensibilmente ad attuarsi poiché il termine di durata, già elevato da due a cinque anni con la legge 22 ottobre 1971, n. 865, stato più volte prorogato per le occupazioni in atto al momento di entrata in vigore delle predette disposizioni di legge, è altrettanto vero che in tal modo il legislatore, incapace di emettere norme che disciplinano permanentemente l'indennità di espropriazione, ha sostanzialmente aggirato i moniti del giudice delle leggi (Corte costituzionale sentenza n. 5/1980 e n. 223/1983) ad un assetto definitivo della materia, prorogando i termini di scadenza delle occupazioni temporanee, con l'effetto di impedire al proprietario del bene occupato, ma non espropriato, di conseguire il giusto ristoro del pregiudizio, effetto di quell'occupazione irreversibile.

In effetti le norme di proroga vanno censurate anche per i motivi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223/1983, laddove esse costituiscono un espediente per impedire al proprietario di ottenere l'indennizzo ex art. 42, terzo comma, della Costituzione, per la perdita ovvero la corresponsione delle facoltà inerenti alla proprietà del bene, irreversibilmente destinato alla opera pubblica.

Inoltre, il contrasto delle anzidette norme di proroga con il dettato dell'art. 24 della Costituzione è di tutta evidenza, ove si consideri che, per effetto della loro reiterazione, il proprietario del bene occupato resta, per un lungo e non definito tempo, privo di ristoro e paralizzato nella difesa (cfr. Corte costituzionale 22 febbraio 1990, n. 67).

Infatti, se è vero che resta sempre affidato all'insindacabile apprezzamento del legislatore stabilire in che momento debbano scadere le proroghe in esame soprattutto in relazione all'emanazione di una legge che disciplini compiutamente e definitivamente la materia delle espropriazioni, è altrettanto vero che il termine finale di efficacia non è approssimativamente e ragionevolmente determinabile nel «quando», allorché si consideri che ad una prima proroga di due anni se ne è aggiunta un'altra, che, come nel caso in esame, ha fatto slittare di ben quattro anni detto termine finale.

In definitiva l'attore, pur avendo perso la disponibilità del terreno su cui è stata realizzata l'opera pubblica — strada — da un lato non può agire per ottenere la determinazione dell'indennizzo, poiché, in mancanza del provvedimento oblatorio, non ne ha perso la titolarità, dall'altro lato non può agire per ottenere il risarcimento dei danni, *ex art.* 2043 del C.C., poiché l'occupazione deve considerarsi legittima per effetto delle citate proroghe di legge.

Di qui la necessità di proporre la questione di costituzionalità, dell'art. 14, secondo comma, del d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e dall'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, che prorogando i termini di scadenza delle occupazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non consentono ai proprietari dei beni occupati e sui quali è stata realizzata l'opera pubblica, di agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti, in relazione agli art. 24 e 42, terzo comma, della Costituzione alla stregua delle considerazioni del giudizio in corso ed a provvedere ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 97.

*P. Q. M.*

*Rimette alla Corte costituzionale la questione, non manifestamente infondata, di costituzionalità dell'art. 14, secondo comma, del d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, in relazione agli artt. 24 e 42, terzo comma, della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Dispone, infine, che l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

S. Maria Capua Vetere, addì 13 febbraio 1992

*Il presidente: MAZZOCCA.*

*Il giudice estensore: COCCHIARA*

*Il direttore di cancelleria: (firma illeggibile)*

92C0095

N. 39

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Sicurella Pietro*

**Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Lamentata impossibilità di ricorrere in Cassazione - Violazione del principio di ragionevolezza e di coerenza - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento in situazioni analoghe.**

(C.P.P., art. 28, secondo comma, seconda parte).

(Cost., art. 3).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di Sicurella Pietro, nato a Torino il 24 aprile 1937 e residente in Bruino, via Monti, n. 1, in ordine al reato p. e p. dall'art. 659, secondo comma, del c.p., commesso in Bruino, il 10 marzo 1990;

#### OSSERVA

Sulla scorta della denuncia presentata da Feraudi Bruno, che lamentava l'immissione di forti rumori prodotti dai macchinari utilizzati per la lavorazione dalla General Plastic S.r.l. di Bruino e con il conforto di alcune misurazioni fonometriche eseguite e del sopralluogo effettuato in ore notturne dai carabinieri della stazione di Piossasco, il pubblico

ministero chiedeva l'emissione di decreto penale a carico del Sicurella, quale responsabile della General Plastic S.r.l., per il reato indicato in epigrafe e questo ufficio accoglieva la richiesta, emettendo decreto di condanna.

L'imputato presentava rituale opposizione e, nel corso del conseguente giudizio, il pretore rilevava d'ufficio la nullità del decreto penale perché non adeguatamente motivato e, conseguentemente, del decreto che dispone il giudizio in ossequio al criterio delle nullità derivate.

Gli atti, ancorché restituiti dal pretore al pubblico ministero, ritornavano a questo ufficio, dal momento che l'organo dell'accusa reiterava la richiesta di emissione di decreto penale e questo giudice sollevava conflitto di competenza, essendo totalmente in disaccordo con la decisione assunta dal pretore per le ragioni esposte nel relativo provvedimento in atti.

La Corte di cassazione, con la acclusa sentenza, dichiarava l'inammissibilità del proposto conflitto in applicazione del principio contenuto nel secondo comma dell'art. 28 del c.p.p.

Alla luce della menzionata decisione della Corte di cassazione, questo giudice, non potendo disattendere il provvedimento della suprema Corte, è tenuto, di fatto, ad emettere un nuovo decreto penale, sulla base del provvedimento del pretore, provvedimento che a chi scrive appare errato e non conforme alle regole che disciplinano la competenza.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, da proporre al vaglio della Corte costituzionale, che sembra potersi ravvisare nell'attuale situazione processuale. Non pare manifestamente infondato ritenere, infatti, che il principio sancito nel secondo comma dell'art. 28 del c.p.p., applicato dalla suprema Corte nel caso di specie con una valenza addirittura ampliata rispetto alla formulazione letterale, possa essere dichiarato illegittimo per violazione del dettato contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

La disposizione contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'art. 28 del c.p.p. è stata dettata nell'intento di garantire una maggiore celerità alla definizione del procedimento. Si legge, a tal riguardo, nella relazione al codice del Ministro guardasigilli: «... Come si è già accennato, nel comma 2 dell'art. 28 si è espressamente stabilito che non può sussistere conflitto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento perché in caso di contrasto prevale la decisione di quest'ultimo.

Con questa esclusione, già prefigurata nell'art. 23, secondo comma, relativa all'incompetenza per materia rilevata dal giudice del dibattimento, si è voluto sottolineare che la disciplina dei conflitti mira a regolare la sfera della giurisdizione e della competenza, e non anche i dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse; in questi casi l'interesse ad una sollecita definizione del processo è parso preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice, almeno nel caso in cui il giudice "vincolante" sia quello del dibattimento...».

Ed invero, il criterio della massima semplificazione del procedimento, nell'intento di dare ad esso modalità e tempi più semplici e rapidi, è esigenza espressa più volte dal legislatore delegante e non vi è dubbio che essa possa essere soddisfatta anche attraverso una disciplina più precisa ed agile riguardante le regole sulla competenza, tanto che lo stesso legislatore delegante ha dettato alcune direttive a tal riguardo ed il legislatore delegato vi si è attenuto, ad esempio proprio con la previsione contenuta nell'art. 23 richiamata dal Ministro nella relazione. In tal caso, però, con la norma in parola — proprio nell'intento di una maggiore speditezza — si è stabilito che il processo vada avanti realizzando tale effetto, attraverso la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente, sulla base di una dichiarazione di incompetenza fatta dal giudice del dibattimento, ancorché pronunciata in contrasto con quanto a tal riguardo ritenuto in precedenza dal giudice dell'udienza preliminare.

Per quanto, invece, riguarda il problema che si intende proporre in questa sede e, cioè, il caso in cui sia richiesta l'adozione di un provvedimento ovvero sia necessario lo svolgimento di un'attività da parte di un giudice che non ravvisi che il provvedimento o l'attività richiesti appartengano alla propria competenza, ritenendo che essi siano assegnati alla competenza di altro giudice, è proprio attraverso la previsione della possibilità di sollevare conflitto negativo di competenza che si riesce ad evitare che il procedimento rimanga paralizzato. La decisione della Corte di cassazione, in conseguenza della proposizione di un conflitto di competenza, adottata per giunta con l'autorevolezza e la terzietà che contraddistinguono il supremo collegio, consente di ridare anche in tempi relativamente brevi nuovo impulso processuale ad un procedimento diversamente destinato a gravi difficoltà, se non ad una completa paralisi. Ed infatti, proprio a tale criterio si è sempre ispirato il legislatore nell'assegnare alla Corte di cassazione il compito di dirimere i conflitti di competenza e non a caso il legislatore delegante, per il quale il problema della semplificazione del procedimento assume primaria importanza, non solo non ha dettato alcuna restrizione a tal riguardo, ma anzi, con la direttiva n. 15, ha previsto un'ampia possibilità di ricorso allo strumento del conflitto di giurisdizione e di competenza



per tutte le parti. Il proposito, in altri termini, di raggiungere l'effetto di una maggiore speditezza processuale attraverso la previsione contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'art. 28 del c.p.p. è riconducibile soltanto all'iniziativa del legislatore delegato e, se si ha riguardo ai casi concreti fin qui verificatisi, non pare che tale intento possa ritenersi realizzato. A tal proposito, al contrario, va rilevato come tale disposizione non abbia goduto di grande favore proprio tra i soggetti cui la stessa è destinata, con la conseguenza di notevoli appesantimenti dei tempi del processo, se si ha riguardo, ad esempio, ai numerosi casi di proposizione di conflitto ed alle altrettanto numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 28, secondo comma, del c.p.p. dinanzi alla Corte costituzionale, che si è già cinque volte pronunciata con ordinanze di inammissibilità della questione.

Anche il legislatore del 1988, d'altra parte, deve aver avvertito la fondamentale importanza, per il sistema processuale, della previsione di un istituto quale rimedio ai possibili contrasti in materia di competenza, se è vero che, proprio al fine di consentire al procedimento il suo normale sviluppo, non solo ha previsto i casi «tipici» di conflitto, regolati dal primo comma dell'art. 28, ma ha anche introdotto un generale criterio di ampliamento di applicazione dell'istituto, estendendo la sfera di previsione anche a tutti i casi «analoghi», con la disposizione contenuta nella prima parte del secondo comma dello stesso articolo, in tal modo più o meno ricalcando il precedente sistema normativo. Senonché il nuovo legislatore — così come è dato rilevare nella relazione — ha avvertito la necessità di porre un freno all'eccessivo ricorso allo strumento del conflitto, introducendo due sostanziali innovazioni. Da una parte, i casi di conflitto sono stati limitati ai soli organi della giurisdizione, giacché le disposizioni relative fanno riferimento esclusivamente ai giudici e, dall'altra parte, si è introdotto appunto il principio della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare, proprio come eccezione all'allargamento dei casi di conflitto voluto e disciplinato nel medesimo secondo comma dell'art. 28 del c.p.p.

Il primo aspetto, e cioè l'esclusione della configurabilità dei casi di conflitto tra rappresentanti del pubblico ministero e giudici, esula completamente dall'oggetto della questione che qui si esamina e va, perciò, tralasciato. La seconda esclusione, che è invece rilevante in questa sede, appare discutibile e contraddittoria in relazione alle stesse scelte operate dal legislatore.

Si è già messo in rilievo come con la previsione in parola, attraverso l'abolizione dei casi di conflitto di competenza in ordine ad eventuali dissensi tra giudici appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, si sia inteso conseguire al fine della maggiore speditezza nella definizione del processo. Tale intento è stato espressamente dichiarato dal Ministro nella sua relazione ed ha trovato autorevole riconoscimento anche nelle più recenti decisioni in materia della Corte costituzionale (ordinanze nn. 13 e 15 del 1992, in quest'ultima si legge: «... la norma impugnata prevede una specifica forma di soluzione dei dissensi tra giudici dello stesso ufficio giudiziario al fine di rendere spedita la definizione del processo ...»).

Ebbene, la ragione che ha ispirato il legislatore nel dettare la norma di cui si tratta, da una parte, è fondata sul presupposto che all'interno degli uffici giudiziari si creino parecchi contrasti e, però, che essi siano tali da dover rimanere sul piano del semplice dissenso e da non meritare il ricorso allo strumento del conflitto dinanzi alla Corte di cassazione e, dall'altra parte, suppone che con questo rimedio il processo, pur in presenza dei menzionati dissensi, possa raggiungere più facilmente e più agilmente la sua naturale definizione. Tale impostazione, peraltro, non appare corretta, giacché il presupposto non sembra corrispondente alla situazione reale e lo scopo non pare realizzabile nel modo imposto dalla norma.

Il riferimento agli uffici, infatti, appare inutile e non meritevole di autonoma e così rilevante considerazione. I giudici, per espressa previsione sia del legislatore delegante, sia di quello delegato, si distinguono per le funzioni svolte nell'ambito del procedimento e non per l'appartenenza ad uno stesso o ad un diverso ufficio giudiziario. Quest'ultimo aspetto, se mai, assume rilevanza per l'ordinamento giudiziario, ma non certamente sul piano processuale. Si può, anzi, rilevare a tal riguardo, come il legislatore delegante abbia inteso garantire a ogni giudice, a seconda delle relative funzioni di volta in volta effettivamente svolte, analoga e pari dignità, indipendentemente dall'ufficio di appartenenza e non abbia assolutamente previsto il criterio della prevalenza della decisione dell'uno su quella dell'altro, a parità di grado di giudizio, mentre sia stato più volte ribadito il concetto della distinzione delle funzioni, ai fini della garanzia di massima obiettività del giudizio.

Per quanto riguarda, poi, i contrasti o dissensi, intanto va rilevato che non corrisponde al vero il presupposto che nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario essi sorgano numerosi o in numero maggiore di quanto non avvenga se gli uffici di appartenenza siano diversi, giacché — se mai — avviene esattamente il contrario, se non altro perché, all'interno dello stesso ufficio, il più facile e costante confronto sulle problematiche giuridiche e giudiziarie favorisce l'uniformità delle opinioni e delle convinzioni. Ciò nonostante, pur in presenza di ineliminabili diversità di giudizi da parte di giudici appartenenti allo stesso ufficio, il problema sembra posto inesattamente.

Come si è già messo in rilievo in precedenza, l'istituto del conflitto e la previsione che a dirimerlo sia il giudice più autorevole e di rango più elevato dell'ordinamento non sono esigenze che sorgono e servono agli interessi dei giudici, ma del procedimento. Quando, quindi, nella relazione quasi prospetta una contrapposizione tra «l'interesse ad una sollecita definizione del processo» e «l'interesse del giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice», il Ministro fa un'affermazione che non può trovare alcun riconoscimento sul piano giuridico. Nell'ottica processuale non esiste un interesse del giudice diverso da quello del corretto svolgimento del procedimento e, anzi, quest'ultimo è l'unico interesse che il giudice deve perseguire. Anche quello della sollecita definizione del processo, essendo connesso al corretto svolgimento del procedimento, è un interesse del giudice e non può essere, perciò, prospettato come una categoria autonoma e quasi contrapposta a quella dell'interesse del giudice.

Né il pericolo di un ricorso distorto e in qualche modo provinciale allo strumento del conflitto di competenza, pur sempre possibile da parte di qualcuno, potrebbe convincere della necessità dell'abrogazione dell'istituto medesimo, sia perché non è detto che ciò avvenga solo in caso di contrasti tra giudici dello stesso ufficio, potendosi escludere per gli altri casi di conflitto, regolarmente ammessi dal legislatore, sia perché il rimedio alle eventuali deviazioni è costituito dallo stesso giudizio della Corte di cassazione, chiamata a dirimere i conflitti.

Ma c'è di più. La necessità che sia la Corte di cassazione a decidere gli eventuali conflitti tra giudici è dettata non soltanto dall'interesse di una definitiva e sollecita soluzione della questione, avendo la decisione della suprema Corte valore cogente per i giudici in conflitto e per tutti i giudici che anche successivamente dovessero essere chiamati a svolgere le proprie funzioni in quello stesso procedimento, ma essa risponde anche al più generale e ampio interesse all'uniformità della giurisdizione. Se, in altri termini, il contrasto rimane circoscritto ai rapporti giudice dell'udienza preliminare-giudice del dibattimento, con la prevalenza della decisione di quest'ultimo, più elevato è il rischio che, a seconda dei singoli procedimenti, analoghi problemi e aspetti del processo, trovino di volta in volta diverse e contrastanti soluzioni. Le decisioni del supremo Collegio, infatti, non raggiungono soltanto l'immediato scopo di dare una specifica e vincolante risposta al problema proposto, ma anche quello di dettare l'indirizzo e di fungere da riferimento per la soluzione di futuri casi analoghi.

E, anche a tal riguardo, non pare che i rapporti tra giudici dello stesso ufficio, che esercitano, però, distinte e specifiche funzioni nell'ambito del procedimento, possano essere ritenuti di così secondaria portata, da non meritare la tendenza del legislatore all'uniformità delle relative decisioni e da essere, invece, assoggettati ad una disciplina diversa da quella prevista nel caso in cui i giudici non appartengano allo stesso ufficio giudiziario.

La previsione contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'art. 28 del c.p.p., insomma, appare fondata sui ragioni non corrispondenti alla realtà processuale, non rilevanti e determina, invece, un'irragionevole disparità di trattamento in situazioni che appaiono sostanzialmente analoghe.

La Corte costituzionale, d'altra parte, già più volte chiamata a verificare la legittimità costituzionale della disposizione in parola, come in precedenza ricordato, ha escluso che essa contrasti con il dettato degli artt. 101, secondo comma, 76, 2, 3 e 97 della Costituzione. Ma relativamente all'eventuale contrasto con i principi contenuti nell'art. 3 della Costituzione non risultano proposti al vaglio della Corte specifici profili, così come — del resto — rilevato dallo stesso Organo della Consulta nell'ordinanza n. 254 del 1991.

Vale la pena, allora, di sottolineare la manifesta irragionevolezza e la palese incoerenza, sul piano sistematico, creato dalla norma in discussione, per tutto quanto fin qui considerato.

Vi è, poi, ancora un altro aspetto di incoerenza ed irragionevolezza che discende dalla concreta e pratica applicazione della norma medesima, che in tal modo, tra l'altro, contraddice proprio lo scopo della speditezza nella definizione del processo voluto conseguire dal legislatore con l'introduzione della disposizione di cui si tratta.

L'aver previsto la prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con quella del giudice dell'udienza preliminare, non elimina la possibilità di stallo del processo, a maggior ragione se tale disposizione venga interpretativamente estesa a tutti i casi di contrasto tra la decisione del giudice del dibattimento e quella del giudice per le indagini preliminari, quando quest'ultimo — come nel caso di specie — provveda a disporre il giudizio anche senza il tramite dell'udienza preliminare. Questa, del resto, è la prevalente interpretazione della Corte di cassazione, ancorché non univoca, e in tal senso sembra orientata pure la Corte costituzionale, forse perché, se così non fosse, si creerebbe nel sistema per un altro verso un'ingiustificata ed irragionevole disparità di disciplina.

Ebbene, ancora una volta non si ritiene di poter concordare con quanto affermato dal Ministro nella Relazione, giacché il richiamo all'art. 23 del codice di procedura penale che detta disposizioni in tema di competenza non pare pertinente.

Come già rilevato, nel caso di dichiarazione di incompetenza da parte del giudice del dibattimento, gli atti vengono direttamente trasmessi al giudice ritenuto competente, per cui il processo prosegue regolarmente, rimanendo, poi, assegnata al giudice destinatario degli atti stessi la libera valutazione in ordine alla opportunità di condividere la decisione adottata circa la sua dichiarata competenza ovvero di sollevare conflitto — questa volta perfettamente ammissibile — investendo della questione la Corte di cassazione.

Nel caso, invece, in cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità di un atto compiuto dal giudice per le indagini preliminari, il procedimento regredisce in forza della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 185 del c.p.p. e gli atti ritornano nuovamente al giudice per le indagini preliminari, ai fini della rinnovazione dell'atto dichiarato nullo. In tal caso, allora, qual'è l'effetto del principio di prevalenza della decisione del giudice del dibattimento? Certamente la disposizione in parola impone al giudice per le indagini preliminari la rinnovazione dell'atto, alla luce — appunto — del predetto principio, ma ciò significa anche che l'atto dichiarato nullo deve essere rinnovato seguendo le indicazioni dettate dal giudice del dibattimento? Può la norma in parola essere interpretata in maniera così cogente tra giudici di pari grado? E se nel provvedimento dichiarativo della nullità mancassero le necessarie indicazioni per evitare che l'atto venga rinnovato in modo da apparire nuovamente nullo al giudice del dibattimento? E se, trattandosi di nullità insanabile, in altri gradi di giudizio venisse nuovamente dichiarata la nullità del medesimo atto, ma per ragioni opposte a quelle ritenute dal giudice del dibattimento di primo grado, che di certo non può vincolare i giudici di grado superiore? Cosa dovrebbe fare, in questo caso, il giudice per le indagini preliminari, al quale ancora una volta andrebbero restituiti gli atti per la rinnovazione dell'atto dichiarato nullo? Potrebbe il giudice per le indagini preliminari, in questo secondo caso, sollevare conflitto di competenza con il giudice di secondo grado — e sembrerebbe di sì — e sulla base di quale logica processuale? E se il giudice per le indagini preliminari dinanzi al quale il procedimento regredisce avesse più soluzioni possibili, quale tra esse dovrebbe scegliere in mancanza di specificazione da parte del giudice del dibattimento? E tutto ciò — ovviamente — senza neppure voler considerare che il provvedimento del giudice del dibattimento potrebbe essere palesemente errato.

Qualsiasi risposta si voglia dare alle domande proposte, in ogni caso conseguirebbe una costruzione di un sistema processuale del tutto anomalo, con riguardo alle ordinarie regole relative ai rapporti tra giudici e rispettivi provvedimenti e perciò irragionevole e incoerente, soprattutto se si considera che un tale sistema non pare neppure in grado di raggiungere il fine per il quale è stato previsto e introdotto. La speditezza della definizione del procedimento si raggiunge con l'introduzione di regole semplici, chiare, di agevole applicazione e di sicura e univoca interpretazione, non attraverso l'ingiustificata ed immotivata assegnazione ad un giudice, piuttosto che ad un altro, di poteri di fatto non disciplinati dalla legge, attesa la genericità della disposizione, e sostanzialmente sottratti al controllo della Corte di cassazione. L'esperienza giudiziaria insegna che in questi casi non si raggiunge una più celere definizione del processo, bensì aumenta solo il rischio di abusi e degenerazioni.

Per quanto attiene ai profili della questione, se rapportata al caso concreto, va rilevato come il pretore non avrebbe potuto dichiarare la nullità del decreto penale, né — meno che mai — rilevare tale nullità d'ufficio, senza che essa fosse dedotta dalle parti.

Relativamente al decreto penale, al pretore spetta soltanto il potere di valutazione assegnatogli dal terzo comma dell'art. 464 del c.p.p. e niente di più. Proprio in ordine alla motivazione del predetto decreto, anzi, e cioè con riguardo all'aspetto attinente al merito della decisione, al pretore non spetta alcun sindacato, giacché in ordine al fatto contestato, la prova dovrà formarsi *ex novo* nel corso del dibattimento.

Il pretore, invece, si è comportato come un giudice dell'impugnazione, con poteri di merito, per giunta ben più ampi di quelli assegnati ai giudici di grado superiore, normalmente limitati dall'effetto devolutivo dell'impugnazione.

In secondo luogo, pur a voler concedere che al pretore fosse consentito di rilevare la nullità del decreto penale, ugualmente non si comprende come mai egli avrebbe potuto dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio. Quest'ultimo non è atto che dipende o si fonda sul decreto penale, anzi concettualmente ad esso si contrappone. Il decreto penale è una decisione di condanna, mentre con il decreto che dispone il giudizio si dà l'avvio all'accertamento dibattimentale.

Anche in caso di dichiarata nullità del decreto penale, insomma, non avrebbe potuto essere rilevata la nullità derivata del decreto che dispone il giudizio che, se mai, è la diretta conseguenza dell'atto di opposizione dell'imputato.

Quest'ultimo, inoltre, nel caso di specie, ha chiaramente manifestato la volontà di difendersi nel merito, non accettando alcun giudizio di condanna e neppure chiedendo di essere ammesso all'oblazione che, quando come in questo caso consentita, è il rimedio più semplice e meno gravoso per chi voglia far chiudere il procedimento pendente a suo carico, con l'estinzione del relativo reato.

L'imputato, invece, dopo l'opposizione, non solo non ha fatto alcuna richiesta di procedimenti speciali, ma ha chiesto, anzi, al pretore l'ammissione all'esame del proprio consulente tecnico, indiscutibilmente palesando la sua volontà di difendersi nel merito nel corso del dibattimento.

In applicazione della regola di prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, questo giudice, sia pure con una più articolata motivazione, dovrebbe — a questo punto — emettere ancora una volta il decreto penale e ciò — francamente — appare del tutto irragionevole, dal momento che è più, che prevedibile che l'imputato presenterà sicuramente opposizione, chiedendo la celebrazione del dibattimento, al fine di riportarsi nuovamente nella analoga situazione processuale che si era già instaurata nel momento in cui il pretore — di sua iniziativa — provvedeva, invece, a determinare la regressione del procedimento. E che da tutto ciò consegue, poi, il risultato della maggiore speditezza nella definizione del processo, appare quanto meno discutibile.

Ma il pretore ha commesso ancora un altro errore e, cioè, dopo aver dichiarato la nullità del decreto penale e del decreto che dispone il giudizio, invece di ordinare la trasmissione degli atti a questo giudice dinanzi al quale si sarebbe verificata la nullità, ai fini della rinnovazione dell'atto dichiarato nullo, ha ingiustificatamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, che ha presentato a questo giudice per le indagini preliminari una nuova richiesta di emissione di decreto penale a carico dell'imputato.

Orbene, come va inteso in questo caso il principio di prevalenza della decisione del giudice del dibattimento? Questo giudice, in altri termini, rimane vincolato solo dalla dichiarazione di nullità ed è, perciò, necessariamente tenuto all'emissione del decreto penale oppure, sempre in ossequio alla decisione del giudice del dibattimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, potrebbe liberamente valutare la nuova richiesta di emissione di decreto penale, magari decidendo di non accoglierla? Quest'ultima soluzione, tra l'altro, inducendo il pubblico ministero ad emettere il decreto di citazione a giudizio, consentirebbe di eliminare le lungaggini della fase intermedia, sicura — come appare — la volontà dell'imputato di difendersi nel merito nel corso del dibattimento. Ma essa, oltre ad apparire sistematicamente errata e scorretta, costituirebbe anche una palese violazione alle regole imposte dall'art. 185 del c.p.p., con il quale la regressione del procedimento è prevista ai soli fini della rinnovazione dell'atto dichiarato nullo e risulterebbe, perciò, incoerente con il sistema processuale.

Tale situazione, però, è il frutto della insindacabilità della decisione del giudice del dibattimento e consegue dalla diretta applicazione del principio contenuto nella seconda parte del secondo comma dell'art. 28 del c.p.p.

Ritenuto, pertanto, che la disposizione in parola contrasti con i criteri di coerenza e ragionevolezza, più volte ricondotti dalla Corte costituzionale al dettato dell'art. 3 della Costituzione, determinando ingiustificate disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente analoghe e che, di conseguenza, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché la Corte valuti la legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, seconda parte, del codice di procedura penale in relazione all'art. 3 della Costituzione, non essendo consentito al giudice per le indagini preliminari di sollevare conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione in caso di disaccordo con il giudice del dibattimento che, dichiarata la nullità di un atto compiuto dal giudice per le indagini preliminari, abbia determinato la regressione del procedimento appunto dinanzi a tale giudice tenuto a provvedere e sospendere il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 23 novembre 1992

*Il giudice:* CASALBORE

*Il collaboratore di cancelleria:* OLIVETTI

N. 40

*Ordinanza emessa il 15 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 gennaio 1993) dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Sabatini Fabrizio e E.N.A.S.A.R.C.O.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. - Diritto alla pensione indiretta di reversibilità ai figli maggiorenni inabili e sprovvisti di un proprio reddito - Caducazione della condizione della non titolarità di redditi del maggiorenne inabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145/1987 - Mancata previsione, nei limiti di età contemplati dalla legge n. 12/1973, del diritto a trattamento di reversibilità o indiretta altresì del figlio maggiorenne titolare di un qualsiasi reddito, anche se insufficiente alle esigenze di vita - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee e violazione del diritto al raggiungimento da parte dei capaci e meritevoli dei più alti gradi degli studi.**

**(Legge 2 febbraio 1975, n. 12, art. 20).**

**(Cost., artt. 3 e 34).**

IL PRETORE

A scioglimento della riserva

OSSERVA

Come è noto, con sentenza n. 145/1987 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale — per contrasto all'art. 3 della Costituzione — del combinato disposto del terzo e settimo comma dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (contenente norme sul trattamento pensionistico in favore degli agenti e rappresentanti di commercio) nella parte in cui prevede il diniego del diritto, o la relativa perdita, alla pensione indiretta o di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro quando, a qualsivoglia titolo, abbiano un reddito proprio.

Ha in particolare rimarcato la Corte come la correlazione della fruibilità, in favore del maggiorenne inabile, oltre al requisito della vigenza a carico del lavoratore pensionato al momento del decesso di quest'ultimo, alla condizione della totale mancanza di redditi propri del superstite sia contraria ai canoni di equità e di logica: giacché, nella indiscriminatezza di tale condizione, basterebbe la mera titolarità, nel superstite, di un qualsivoglia reddito, per quanto irrisorio ed assolutamente insufficiente alle sue necessità di vita e di sostentamento, perché insorga la preclusione all'accesso alla pensione di reversibilità. Il tutto con conseguente sostanziale svuotamento anche del requisito della vigenza a carico, destinato, infatti, ad operare nei soli casi in cui l'inabile al lavoro sia totalmente sprovvisto di un reddito proprio, ed a rimanere, invece, privo di incidenza in tutti gli altri casi in cui egli ne sia titolare, indipendentemente dalla entità del reddito medesimo.

È opinione dell'adito pretore che i principi e le considerazioni testé riportati siano estensibili anche alla ipotesi di superstite maggiorenne, il quale frequenti una scuola professionale o sia iscritto a corsi di studi universitari, naturalmente entro i limiti di età contemplati nell'art. 20 della legge n. 12/1973.

Ed invero, con riguardo ai mezzi di soddisfacimento delle esigenze di vita e di sostentamento non è dato ravvisare una marcata diversità dalla condizione del maggiorenne inabile al lavoro rispetto a quella del maggiorenne studente, derivando i limiti e le difficoltà di procacciamento di detti mezzi, nel primo caso, dello stato di inabilità psico-fisica del soggetto e, nel secondo caso, da una condizione di impegno intellettuale già di per se stessa qualificata e pertanto, ed in ogni caso, incompatibile con la necessità di cumulo di essa con una ulteriore attività lavorativa, funzionale all'ottenimento di risorse economiche, qualora il reddito proprio del soggetto sia insufficiente al soddisfacimento di dette esigenze.

Supporre siffatto aggravio (a meno che il superstite non debba rinunciare al diritto allo studio, se e nella misura in cui sia impossibilitato a farvi fronte con il proprio reddito e/o ad indirizzare anche verso ulteriori direzioni le proprie energie psico-fisiche), significa, per un verso, avvallare una ingiustificata disparità tra tale soggetto ed altri superstiti fruitori, nella medesima condizione, di analoghi trattamenti previdenziali, e, per altro verso, concepire la portata del precetto di cui all'art. 34 della Costituzione in termini riduttivi e limitativi nei confronti del primo.

E dunque, se la funzione della pensione di reversibilità è quella di dare garanzia di continuità al sostentamento del superstite, in dipendenza della indisponibilità, ad opera di questi, di proprie risorse, ebbene, tale funzione, al pari di quanto è stato ritenuto con riguardo all'inabile al lavoro, deve essere salvaguardata anche nei confronti dello studente maggiorenne; di tal che la titolarità di un proprio reddito quale condizione preclusiva dell'accesso a detto trattamento previdenziale, è da ritenere, nella sua indiscriminatezza, contraria a precetti di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Alla luce delle osservazioni svolte si ravvisa la fondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e settimo comma dell'art. 20 della legge n. 12/1973, in relazione ai predetti precetti costituzionali, sotto il profilo e nei sensi innanzi esplicitati.

*P. Q. M.*

*Sospeso il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;*

*Ordina altresì che a cura della cancelleria siano espletati gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953.*

Pescara, addì 15 luglio 1992

*Il pretore: MAFFEI*

Depositato oggi in Pescara, il 15 luglio 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)*

93C0097

N 41

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1992 dalla Corte di appello di Palermo  
nel procedimento civile vertente tra D<sup>na</sup> Angela Carmela ed altra ed il comune di Palermo*

**Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioramento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990.**

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 556/1990 del reg. gen. cont. civ. di questa Corte di appello, posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 1992, e promossa da D'Angelo Carmela e Alfano Rosa, elettivamente domiciliate a Palermo, in via Villafranca n. 91, presso lo studio dell'avv. Giovanni Liguori che le rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, attrici, contro il comune di Palermo, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal dott. proc. Calogero Bosco per procura alle liti in notar Pizzuto domiciliato presso l'avvocatura comunale in questo corso Vittorio Emanuele n. 164, convenuto;

Letti gli atti, sentito il relatore, rilevato che Carmela D'Angelo e Rosa Alfano con atto di citazione notificato il 18 maggio 1990, convenendo in giudizio davanti a questa Corte il comune di Palermo ha proposto, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1981, n. 865, opposizione alla stima della indennità provvisoria di espropriazione fissata in L. 206.000 al mq per i mq 5.900, di proprietà delle stesse opponenti, espropriati con decreto del 9 maggio 1990 per la costruzione di un edificio scolastico in questa piazza De Gasperi:

Considerato che costituitosi il comune ha chiesto il rigetto della domanda;

Ritenuto che il consulente tecnico di ufficio, nel corso della istruttoria, riscontrato che l'area espropriata aveva natura edificabile in quanto inserito, come «zona E7», nel piano regolatore di Palermo, applicando il criterio di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ha stimato in L. 855.000 al mq il valore di mercato della detta superficie;

Rilevato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 8 agosto 1992, n. 339, la quale, all'art. 5-bis, primo comma, dispone che fino alla emanazione di una organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla

realizzazione di opere o di interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che l'importo così determinato va ridotto del quaranta per cento;

Rilevato che, ai sensi del settimo comma del citato art. 5-bis, detto nuovo criterio estimativo va applicato ai procedimenti di opposizione alla stima in corso e che quindi va applicato anche in questo procedimento;

Ritenuto che le opposizioni, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, perché in contrasto con i principi costituzionalmente protetti con gli articoli 3, 24, 42, terzo comma e 53 della Costituzione;

Rilevato che il comune ha invece sostenuto la piena legittimità della detta norma;

Considerato in via preliminare che le suddette questioni di incostituzionalità sono rilevanti per la decisione della causa vertendo sul criterio normativo di stima da applicare per la determinazione della indennità da liquidare nel procedimento espropriativo di che trattasi;

Ritenuto che la detta eccezione non è manifestamente infondata in quanto il citato art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, violerebbe gli artt. 42, terzo comma, 3 e 24 della Costituzione;

Atteso, in particolare, per quanto attiene alla violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, che, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 5/1980, 223/1983, 231/1984, 530/1988 e 216/1990) detto art. 42, pur se non garantisce all'espropriato il diritto ad una indennità commisurata al valore di mercato del bene abitato in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare, riconosce che l'indennità non può essere fissata in misura irrisoria o meramente simbolica, il suo ammontare non può scendere sotto il livello di congruità e deve essere determinato applicando validi e logici criteri di estimio;

Considerato ora che applicando il criterio di cui al citato art. 5-bis secondo il quale l'indennità di espropriazione è la risultante della media tra il valore di mercato ed il reddito dominicale rivalutato, ridotta del quaranta per cento, si perviene ad una indennità di espropriazione del tutto incongrua, tant'è che per una area edificabile come quella espropriata alla società opponente, stimata dal c.t.u., secondo valori di mercato, in L. 855.000 al mq, applicando il criterio dell'art. 5-bis si perviene ad una indennità di L. 260.000 al mq ( $L. 855.000 + r.d. 600 = L. 855.600 : 2 = L. 427.800 - 40\% = 260.000$ ) corrispondente, cioè, al solo 30% circa del valore di mercato dell'area espropriata, che non può certo considerarsi giusto ristoro;

Rilevato che ciò si verifica, in primo luogo, perché il legislatore sostituendo, come elemento per la stima dell'area, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio di cui alla legge n. 2892/1885 il reddito dominicale sia pure aggiornato, ha fatto riferimento ad un elemento del tutto disomogeneo e quindi tale da portare a risultati aberranti in quanto il reddito dominicale è proprio dei terreni agricoli, il cui valore è notevolmente inferiore rispetto a quello delle aree edificabili, e la cui determinazione avviene peraltro mediante un metodo di accertamento che prescinde dalla individuazione del reddito effettivo;

Ritenuto che l'art. 5-bis suddetto, nella parte in cui condiziona la riduzione del 40% della indennità alla mancanza di accettazione della indennità provvisoria indicata dall'espropriante ovvero della indennità definitiva fissata dalla commissione provinciale, in concreto, per un aspetto, avrebbe un sostanziale carattere sanzionatorio e punitivo della volontà del proprietario di non accettare l'indennità offerta e di non voler addivenire alla cessione volontaria, e per questo profilo sarebbe in violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione cui è del tutto alieno ogni carattere affittivo dell'espropriato,

che, per altro verso, tale carattere sanzionatorio sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto operando come sanzione punitiva nei confronti del proprietario espropriato che non intenda accettare la indennità offertagli, indubbiamente coarta questi che, per evitare tale sanzione, sarebbe costretto a non esercitare il suo diritto di difesa e a non proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 19 della legge n. 865/1971;

Atteso inoltre che l'applicazione di detto criterio normativo di liquidazione della indennità di espropriazione di certo introdurrebbe una evidente irrazionale disparità di trattamento tra i proprietari di aree edificabili oggetto del provvedimento di espropriazione che, come già evidenziato, si vedranno liquidata una indennità corrispondente al 30% circa del valore del bene espropriato, ed i proprietari di aree aventi le stesse caratteristiche e poste nella stessa zona, i quali possono disporre in regime di libera contrattazione e ottenere così il valore di mercato pieno, sicché l'applicazione di detta norma importerebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione già peraltro dichiarata dalla Corte costituzionale in analoghe fattispecie con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;

Atteso che, come eccepiuto dalla opponente, altro profilo di incostituzionalità dell'art. 5-bis, sesto comma, della citata legge n. 359/1992, in relazione all'art. 3 della Costituzione, di non manifesta infondatezza, vi sarebbe, stante che tale nuova norma ha creato una irragionevole e grave disparità di trattamento tra gli espropriati che hanno accettato la indennità loro proposta convenendo la cessione volontaria ovvero proprietari la cui indennità sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, e gli altri soggetti espropriati con lo stesso procedimento di espropriazione le cui opposizioni alla stima, per varie vicissitudini giudiziarie non imputabili agli stessi opposenti, non si sono ancora concluse con sentenza passata in giudicato e che quindi si vedranno applicare il nuovo criterio di determinazione dell'indennità venendo così a percepire soltanto il 30% circa di quanto hanno percepito i primi;

Ritenuto ancora che non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della disposizione normativa in esame perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra espropriati nei cui confronti, al momento della sua entrata in vigore, è stato emesso il decreto di espropriazione che ha importato la perdita del diritto di proprietà del bene espropriato i quali non possono quindi più convenire la cessione volontaria senza subire la riduzione del quaranta per cento dell'importo determinato mediando tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, e proprietari invece nei cui confronti nello stesso procedimento non è stato ancora emesso il decreto ablativo e che quindi accettando l'indennità offerta e convenendo la cessione volontaria non possono evitare la decurtazione del 40% dell'ammontare della indennità di espropriazione:

*P. Q. M.*

*Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 24 della Costituzione, e dell'art. 5-bis, secondo comma, della stessa legge in riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio e ordina la immediata trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Palermo, addì 20 novembre 1992

*Il presidente: NASCA*

Depositato nella cancelleria della prima sezione civile della Corte il 18 dicembre 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: ZINNANTI*

93C0098

N. 42

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1992 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Di Maria Giuseppe ed altro ed il comune di Palermo*

**Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990.**

**(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo e secondo comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 42).**

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 131/1989 del reg. gen. cont. civ. di questa Corte di appello, posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 1992, e promossa da Di Maria Giuseppe e Di Maria Giovanni, elettivamente domiciliati a Palermo, in via Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Francesco Mistrretta del



Foro di Palermo, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, attori, contro il comune di Palermo, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato a Palermo in via Libertà n. 135 rappresentato e difeso del dott. proc. Giovanni Airò Farulla, giusta procura alle liti in nota Pizzuto, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale in corso Vittorio Emanuele n. 261, convenuto;

Letti gli atti, sentito il relatore, rilevato che i germani Di Maria con atto di citazione notificato l'8 febbraio 1989 convenendo in giudizio davanti a questa Corte il comune di Palermo han proposto, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, opposizione alla stima della indennità definitiva dei beni di loro proprietà, costituiti in parte da immobili urbani ed in parte di aree edificabili di pregio, espropriati dal sindaco di Palermo con decreto del 25 agosto 1986 per la costruzione di alloggi popolari;

Considerato che il comune costituitosi ha chiesto il rigetto della domanda;

Ritenuto che il consulente tecnico di ufficio, nel corso della istruttoria, riscontrato che l'area espropriata aveva natura edificabile in quanto inserita, nel piano di edilizia economica e popolare del comune di Palermo, applicando il criterio di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ha stimato in L. 290.000 al mq il valore di mercato della detta superficie;

Rilevato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 8 agosto 1992, n. 339, la quale, all'art. 5-bis, primo comma, dispone che fino alla emanazione di una organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in oggi caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che l'importo così determinato va ridotto del quaranta per cento;

Rilevato che, ai sensi del settimo comma del citato art. 5-bis, detto nuovo criterio estimativo va applicato ai procedimenti di opposizione alla stima in corso e che quindi va applicato anche in questo procedimento;

Ritenuto che i germani Di Maria, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, perché in contrasto con i principi costituzionalmente protetti con gli artt. 3, 24, 42, terzo comma, della Costituzione;

Rilevato che invece il comune di Palermo ha sostenuto la piena legittimità della detta norma;

Considerato in via preliminare che le suddette questioni di incostituzionalità sono rilevanti per la decisione della causa, vertendo sul criterio normativo di stima da applicare per la determinazione della indennità da liquidare nel procedimento espropriativo di che trattasi;

Ritenuto che la detta eccezione non è manifestamente infondata in quanto il citato art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, violerebbe gli artt. 42, terzo comma, 3 e 24 della Costituzione;

Atteso, in particolare, per quanto attiene alla violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, che, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 5/1980, 223/1983, 231/1984, 530/1988 e 216/1990), detto art. 42, pur se non garantisce all'espropriato il diritto ad una indennità commisurata al valore di mercato del bene abitato in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare, riconosce che l'indennità non può essere fissata in misura irrisoria o meramente simbolica, il suo ammontare non può scendere sotto il livello di congruità e deve essere determinato applicando validi e logici criteri di estimio;

Considerato ora che applicando il criterio di cui al citato art. 5-bis secondo il quale la indennità di espropriazione è la risultante della media tra il valore di mercato ed il reddito dominicale rivalutato, ridotta del quaranta per cento, si perviene ad una indennità di espropriazione del tutto incongrua, tant'è che per una area edificabile come quella espropriata agli opposenti, stimata dal c.t.u., secondo valori di mercato, in L. 290.000 al mq, applicando il criterio dell'art. 5-bis si perviene ad una indennità di L. 23.300 al mq (L. 290.000 + r.d. inesistente trattandosi di fabbricati = L. 290.000 : 2 = L. 145.000 - 40% = 88.000) corrispondente, cioè, al solo 30% del valore di mercato dell'area espropriata, che non può certo considerarsi giusto ristoro.

Rilevato che ciò si verifica, in primo luogo, perché il legislatore sostituendo, come elemento per la stima dell'area, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio di cui alla legge n. 2892/1885, il reddito dominicale sia pure aggiornato, ha fatto riferimento ad un elemento del tutto disomogeneo e quindi tale da portare a risultati aberranti in quanto il reddito dominicale è proprio dei terreni agricoli, il cui valore è notevolmente inferiore rispetto a quello delle aree edificabili, e la cui determinazione avviene peraltro mediante un metodo di accertamento che prescinde dalla individuazione del reddito effettivo;»<sup>1</sup>

Ritenuto che l'art. 5-bis suddetto, nella parte in cui condiziona la riduzione del 40% della indennità alla mancanza di accettazione della indennità provvisoria indicata, dall'espropriante ovvero della indennità definitiva fissata dalla Commissione provinciale, in concreto, per un aspetto, avrebbe un sostanziale carattere sanzionatorio e punitivo della volontà del proprietario di non accettare l'indennità offerta e di non voler addivenire alla cessione volontaria, e per questo profilo sarebbe in violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione cui è del tutto alieno ogni carattere affittivo dell'espropriato.

che, per altro verso, tale carattere sanzionatorio sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto operando come sanzione punitiva nei confronti del proprietario espropriato che non intenda accettare la indennità offertagli, indubbiamente coarta questi che, per evitare tale sanzione, sarebbe costretto a non esercitare il suo diritto di difesa, e a non proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 19 della legge n. 865/1971;

Atteso inoltre che l'applicazione di detto criterio normativo di liquidazione della indennità di espropriazione di certo introdurrebbe una evidente irrazionale disparità di trattamento tra i proprietari di aree edificabili oggetto del provvedimento di espropriazione che, come già evidenziato, si vedranno liquidata una indennità corrispondente al 30% circa del valore del bene espropriato, ed i proprietari di aree aventi le stesse caratteristiche e poste nella stessa zona, i quali possono disporre in regime di libera contrattazione e ottenere così il valore di mercato pieno, sicché l'applicazione di detta norma importerebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione già peraltro dichiarata dalla Corte costituzionale in analoghe fattispecie con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;

Atteso che, come eccepito dalla opponente, altro profilo di incostituzionalità dell'art. 5-bis, sesto comma, della citata legge n. 359/1992, in relazione all'art. 3 della Costituzione, di non manifesta infondatezza, vi sarebbe, stante che tale nuova norma ha creato una irragionevole e grave disparità di trattamento tra gli espropriati che hanno accettato la indennità loro proposta convenendo la cessione volontaria ovvero proprietari la cui indennità sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, e gli altri soggetti espropriati con lo stesso procedimento di espropriazione le cui opposizioni alla stima, per varie vicissitudini giudiziarie non imputabili agli stessi opposenti, non si sono ancora concluse con sentenza passata in giudicato e che quindi si vedranno applicare il nuovo criterio di determinazione dell'indennità venendo così a percepire soltanto il 30% circa di quanto hanno percepito i primi;

Ritenuto, ancora, che non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della disposizione normativa in esame perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra espropriati nei cui confronti, al momento della sua entrata in vigore, è stato emesso il decreto di espropriazione che ha importato la perdita del diritto di proprietà del bene espropriato i quali non possono quindi più convenire la cessione volontaria senza subire la riduzione del quaranta per cento dell'importo determinato mediando tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, e proprietari invece nei cui confronti nello stesso procedimento non è stato ancora emesso il decreto ablativo e che quindi accettando l'indennità offerta e convenendo la cessione volontaria ben possono evitare la decurtazione del 40% dell'ammontare della indennità di espropriazione;

*P. Q. M.*

*Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 24 della Costituzione, e dell'art. 5-bis, secondo comma, della stessa legge in riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio e ordina la immediata trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Palermo, addì 20 novembre 1992

*Il presidente: NASCA*

Depositato nella cancelleria della prima sezione civile della Corte il 18 dicembre 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: ZINNANTI*

n. 43

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal pretore di Modena  
nel procedimento penale a carico di Guerra Daniela*

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla d.m.g. - Obbligatoria sottoposizione del soggetto ad un programma terapeutico socio-riabilitativo - Conseguente previsione di un trattamento sanitario obbligatorio senza che ricorrano motivi di tutela della salute pubblica - Applicabilità, nei confronti del soggetto che ingiustificatamente interrompe il programma, di sanzioni implicanti gravi limitazioni alla libertà personale identiche a quelle irrogabili nei confronti di persone socialmente pericolose - Irragionevole equiparazione del tossicodipendente al pericoloso criminale - Lamentata incidenza sul principio di tassatività per essere le suddette sanzioni irrogabili sul presupposto di una semplice presunzione di pericolosità desunta dal consumo di stupefacenti - Possibilità di applicare la misura del lavoro non retribuito in contrasto con il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata e proporzionata.**

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76, lettere a), b), c), d), e), f) e h) |.  
(Cost., artt. 3, 25, 32 e 36).

IL PRETÒRE

Letti gli atti del procedimento n. 36/1192 reg. esec. nei confronti di Guerra Daniela;

O S S E R V A

In data 24 ottobre 1990 gli ufficiali ed agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Mirandola sequestravano un involucri di carta stagnola contenente sostanza stupefacente consegnato spontaneamente da Guerra Daniela.

In base all'indagine chimico-tossicologica eseguita presso l'istituto di medicina legale di Modena si accertava che detta sostanza era costituita da eroina e rientrava nei limiti della dose media giornaliera.

Guerra Daniela veniva convocata il giorno 30 novembre 1990 per il primo colloquio dinanzi al prefetto e manifestava la volontà di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo. Il prefetto disponeva la sospensione del procedimento amministrativo e invitava Guerra Daniela a presentarsi presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze della unità sanitaria locale di Mirandola entro il 7 dicembre 1990.

Con lettera del 7 dicembre 1990 il responsabile del Servizio tossicodipendenze comunicava al prefetto che Guerra Daniela si era presentata per la definizione del programma in data 5 dicembre 1990.

Con lettera del 25 febbraio 1991 la unità sanitaria locale comunicava al prefetto che non era stato possibile iniziare il programma perché non esistevano le condizioni indispensabili.

In data 9 aprile 1991 Guerra Daniela veniva convocata in prefettura per il secondo colloquio e di nuovo manifestava l'intenzione di sottoporsi al programma terapeutico. Di nuovo veniva invitata a presentarsi alla unità sanitaria locale di Mirandola entro il termine del 16 aprile 1991.

Con lettera del 12 febbraio 1992 il responsabile del ser. t. informava il prefetto dell'interruzione del programma iniziato da Guerra Daniela.

In data 13 marzo 1992 il prefetto trasmetteva il fascicolo al procuratore della Repubblica presso la pretura, ai sensi dell'art. 75, dodicesimo comma del d.P.R. n. 309/1990.

In data 6 maggio 1992 il procuratore della Repubblica chiedeva al pretore la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 666 del c.p.p. per l'applicazione nei confronti di Guerra Daniela delle misure di cui all'art. 76, lettere a) ed e), del d.P.R. citato.

All'udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 1992, assente l'interessata, la parti concludevano come da verbali in atti.

Ritiene questo pretore di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 309/1990 per violazione degli artt. 3, 25, 32 e 36 della Costituzione.

L'art. 75, nono comma, prevede che la persona sorpresa in possesso di sostanze stupefacenti nei limiti della dose media giornaliera e convocata dinanzi al prefetto possa manifestare la volontà di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 122. In tal caso il prefetto sospende il procedimento amministrativo e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione.

In base al disposto dell'undicesimo comma dello stesso articolo, se l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

Se risulta invece che l'interessato non si sia presentato al servizio per le tossicodipendenze nel termine fissato; non abbia iniziato il programma o lo abbia interrotto senza giustificato motivo, il prefetto, ai sensi del dodicesimo comma, convoca nuovamente il soggetto e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro.

Qualora l'interessato non si presenti al secondo colloquio, rifiuti o interrompa nuovamente il programma, il prefetto, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica perché provochi l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 da parte del pretore.

Una volta instaurato il procedimento dinanzi al pretore, il soggetto tossicodipendente può, per la terza volta, manifestare l'intenzione di seguire il programma terapeutico. Anche il pretore, a norma dell'art. 76, settimo comma, provvede a sospendere il procedimento inviando il predetto al servizio tossicodipendenze.

Se l'interessato segue il programma fino alla conclusione, il pretore dispone l'archiviazione degli atti, altrimenti revoca la sospensione e prosegue il procedimento.

Il sistema sanzionatorio sopra descritto appare in contrasto con l'art. 32 della Costituzione in quanto introduce un trattamento terapeutico obbligatorio senza che ricorrano motivi di tutela della salute pubblica.

Deve infatti giudicarsi obbligatorio non solo il trattamento imposto con la coazione diretta, ma anche quello imposto con la coazione indiretta della minaccia di una sanzione.

Secondo l'interpretazione unanime della dottrina, l'art. 32 della Costituzione consente limitazioni al diritto alla salute, e quindi trattamenti sanitari obbligatori, solo a condizione che il trattamento imposto favorisca la salute del singolo chiamato a subirlo e, nello stesso tempo, tuteli la salute collettiva.

Ai sensi dell'art. 72, secondo comma, della Costituzione, è legittimo l'intervento coattivo quando la salute del singolo abbia ripercussioni sulla salute collettiva (esempio, interventi diretti a prevenire e reprimere malattie contagiose). È invece illegittima l'imposizione di trattamenti sanitari al singolo, in relazione al suo proprio stato di salute, in mancanza di ripercussioni dirette sugli altri membri del corpo sociale.

È vero, come sostenuto da una parte della dottrina, che la salute del singolo è anche in funzione del benessere e dell'ordine sociale; che la salute condiziona la produttività dell'individuo e l'adempimento dei suoi doveri nell'ambito dello Stato. L'individuo malato può rappresentare, oltre che un peso per la collettività, anche un pericolo per la sicurezza, la moralità e la proprietà stessa dei cittadini.

Tutto ciò è però inidoneo a legittimare l'imposizione al singolo di trattamenti atti a modificare in senso positivo la sua salute.

La Costituzione garantisce i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, mirando a realizzare un modello di società fondata sulla solidarietà e sulla partecipazione di tutti all'organizzazione del paese. Essa però non può giustificare limitazioni a quegli stessi diritti e a quelle stesse libertà per realizzare, attraverso l'imposizione, il benessere dei cittadini e la partecipazione (fittizia) di tutti alla vita del paese.

Alla luce dell'art. 32 della Costituzione lo Stato, attraverso le proprie leggi, può e deve stimolare nei singoli la cura della propria salute ma non può, in mancanza di pericolo diretto per la salute collettiva, imporre trattamenti sanitari con la forza oppure attraverso sanzioni tanto gravi da lasciare uno spazio minimo alla libertà di scelta del soggetto.

Viola pertanto l'art. 32 della Costituzione il sistema adottato dalla legge in esame, di sospendere il procedimento amministrativo e di rinunciare all'applicazione delle sanzioni limitative della libertà personale a condizione che il consumatore di stupefacenti si sottoponga ad un programma terapeutico e socio riabilitativo, pur in assenza di qualsiasi pericolo per la salute collettiva.

Il secondo profilo di incostituzionalità investe l'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990 perché in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Occorre premettere che il disegno di legge approvato dal Senato il 6 dicembre 1989 contemplava all'art. 72 le sanzioni di competenza prefettizia qualificate come amministrative (esse comprendevano anche il divieto di allontanarsi dal comune di residenza).

L'art. 72-*bis* disciplinava le sanzioni, espressamente definite come «penali», inflitte dal pretore con sentenza.

Nel testo definitivo approvato il 26 giugno 1990 le sanzioni prefettizie sono rimaste «amministrative» (da esse è stato escluso il divieto di allontanarsi dal comune di residenza), quelle «penali», pur essendo rimaste identiche nel contenuto, sono state degradate a «misure» non meglio qualificate (è tuttora presente qualche residuo dell'originaria natura penale come, ad esempio, il riferimento nell'art. 76, lett. *e*), all'«autore del reato»).

L'art. 76 è intitolato: «Provvedimenti dell'autorità giudiziaria — Sanzioni penali in caso di inosservanza» (le sanzioni penali sono quelle previste dall'ultimo comma: in ordine alla natura delle «misure», dottrina e giurisprudenza sono divise, anche se pare prevalente l'orientamento che attribuisce ad esse l'etichetta di sanzioni non penali, quindi amministrative — vedi Corte costituzionale sentenza n. 333/1991; contra vedi Cass., sezione sesta, 27 settembre 1991 in Foro it. 1992, 73, che fa riferimento alle sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990).

Il legislatore, pur degradando le sanzioni da penali a non penali, ne ha comunque affidato l'applicazione al pretore, prevedendo un procedimento giurisdizionalizzato, con la partecipazione necessaria di un difensore e con l'emissione di un decreto ricorribile per Cassazione (artt. 76, quinto comma, del d.P.R. e 666 del c.p.p.).

Le misure di cui all'art. 76 lettere *a*), *b*), *c*), *e*) — limitatamente alla sospensione del passaporto — ed *h*) sono in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Le misure consistenti nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza, nell'obbligo di presentarsi almeno due volte nella settimana alla polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri, la sospensione del passaporto, hanno un contenuto identico a quello delle misure cautelari previste rispettivamente dagli artt. 283, 282 e 281 del c.p.p.

Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza corrisponde inoltre al c.d. obbligo di soggiorno applicabile nei confronti delle persone sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 3, terzo comma, della legge n. 1423/1956). L'obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata e l'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei giorni indicati corrispondono alle prescrizioni previste per il sorvegliato speciale (art. 5, terzo comma, e quinto comma, n. 2 della legge n. 1423/1956).

Infine, la misura descritta alla lett. *h*) richiama espressamente la misura alternativa alla detenzione disciplinata dall'art. 47 della legge n. 354/1975.

Il soggetto che è stato colto in possesso di stupefacenti e che abbia rifiutato il programma terapeutico, così commettendo un mero illecito amministrativo, viene sottoposto alle stesse misure limitative della libertà personale previste: per coloro nei cui confronti esistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di delitti nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274 del c.p.p.; per coloro rispetto a cui siano state accertate situazioni soggettive di pericolosità in base agli indici di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 1423/1956; per coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, alla pena detentiva per un tempo non superiore a due anni e sei mesi o a tre anni qualora si tratti di persone di età inferiore ai 21 anni o superiore ai 70.

La disparità di trattamento emerge in modo particolarmente grave se si considera che le misure di cui all'art. 76 possono essere inflitte anche congiuntamente.

Il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 76 ricorda per vari aspetti le misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956.

Le misure previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 76 hanno un contenuto identico alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno ed alle prescrizioni ad esse inerenti.

Tale identità di contenuto rivela come la finalità delle misure per i tossicodipendenti sia quella del controllo e della prevenzione rispetto alla commissione di reati.

Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di presentarsi all'autorità di P.S., l'obbligo di non uscire di casa prima di una certa ora e di non rincasare dopo una data ora stabilita non paiono in alcun modo finalizzati a prevenire l'uso di stupefacenti o a recuperare il tossicodipendente.

Le misure per i consumatori di stupefacenti, analogamente alle misure di cui alla legge n. 1423/1956, prescindono dalla commissione di reati e sono applicate dal giudice con la procedura dettata per gli incidenti di esecuzione.

Per entrambe è prevista la possibilità di modifica (art. 76, sesto comma, del d.P.R. n. 309/1990 e art. 7, secondo comma della legge n. 1423/1956), coerentemente alla finalità di prevenzione connessa ad un giudizio sulla pericolosità della persona.

Come è noto, il fondamento costituzionale delle misure di prevenzione è stato ravvisato nell'art. 25 della Costituzione, oltre che negli artt. 2 e 27 della Costituzione.

Perché le misure di prevenzione *ante delictum* siano conformi alla Costituzione è necessario che la loro previsione e disciplina rispecchi il principio di legalità e quello di tassatività.

A tal fine è indispensabile che la misura di prevenzione sia espressamente contemplata dalla legge e che sia irrogabile solo in base all'accertamento di situazioni soggettive di pericolosità i cui indici devono essere previsti tassativamente dalla legge e la cui prospettiva deve essere solo quella della cura, della riabilitazione e di ogni scopo rigorosamente legato all'esigenza di rendere più difficile al soggetto la commissione di reati.

Sulle misure di prevenzione introdotte dalla legge n. 1423/1956 esiste una copiosa giurisprudenza. Si riportano di seguito alcune pronunce particolarmente significative ai fini che interessano.

Presupposto di ciascuna misura di prevenzione è sempre il comportamento antisociale dell'individuo, non già il suo modo di essere... È assolutamente erroneo ritenere che la citata legge del 1956 contenga una tipologia personale di varia ispirazione criminologica, essendosi voluto soltanto procedere ad una elencazione di misure in funzione di fattispecie tipiche... la predeterminazione delle fattispecie nella legge assicura l'osservanza del principio di legalità» (così Cass. sezione prima, 16 gennaio 1976 in Giust. pen. 1976, II, 480).

L'art. 1 della legge n. 1423/1956 «richiama comportamenti obiettivamente identificabili dai quali può desumersi la ricorrenza di una fattispecie di pericolosità sociale e pertanto si deve escludere ogni possibile riferimento ad una pericolosità sociale generica...» (così Cass., sezione prima, 11 novembre 1986, n. 3427).

«La legge 3 agosto 1988, n. 327, innovando profondamente il precedente regime giuridico, ha eliminato l'utilizzabilità, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, delle fattispecie nelle quali vi sia riferimento unicamente alla persona (oziosi e vagabondi) e ha delimitato le altre ipotesi, rapportabili alla condotta del pregiudicato, ai casi di censura basata su elementi di fatto...» (Cass., sezione quarta, 22 settembre 1989, c.c. 10 agosto 1989, n. 270).

Particolarmente significativa è, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 1980, n. 177 che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 25, terzo comma, della Costituzione, l'art. 1, n. 3, della legge n. 1423/1956, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione coloro che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere.

Nella motivazione della sentenza si legge: «...decisivo è che anche per le misure di prevenzione la fattispecie legale permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico... le condotte presupposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, poiché si tratta di prevenire reati, non possono non involgere il riferimento, esplicito o implicito, al o ai reati o alle categorie di reati della cui prevenzione si tratti...».

In ordine alla disposizione sulla cui illegittimità era stata chiamata a pronunciarsi, la Corte ha sostenuto che: «i presupposti del giudizio di proclività a delinquere non hanno alcuna autonomia concettuale dal giudizio stesso. La formula legale non svolge, pertanto, la funzione di una autentica fattispecie... La proclività a delinquere deve essere intesa come sinonimo di pericolosità sociale...».

Dalle pronunce giurisprudenziali riportate si evince come la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, in quanto limitative della libertà personale, sia subordinata all'osservanza dei principi di legalità e tassatività sanciti dall'art. 25, terzo comma, della Costituzione (riferibile anche alle misure di prevenzione).

L'applicazione della misura deve trovare il presupposto necessario in una fattispecie di pericolosità sociale prevista dalla legge e questa fattispecie deve essere sufficientemente determinata in modo da costituire il parametro dell'accertamento giudiziale ed il fondamento della prognosi di pericolosità.

Le sanzioni applicabili ai consumatori di droghe [art. 76, lettere a), b), c) e d)], pur avendo natura e finalità identiche alle misure di prevenzione e pur comportando una serie di limiti alla libertà personale del soggetto, sono irrogabili sul presupposto di una mera presunzione di pericolosità sociale fondata sul solo fatto del consumo, anche occasionale, di stupefacenti.

Il legislatore del 1990 ha agganciato l'applicabilità delle misure al presupposto del consumo di stupefacenti e del rifiuto del programma terapeutico e socio-riabilitativo. Ha considerato tale dato di fatto come sintomo di uno stato di tossicodipendenza sul quale ha costruito una presunzione di pericolosità sociale.

Il consumo di stupefacenti è così diventato sinonimo di pericolosità sociale.

Il giudice è chiamato ad applicare le sanzioni limitative della libertà personale ed aventi finalità preventive utilizzando le informazioni previste dall'art. 76, quinto comma, concernenti esclusivamente lo stato di tossicodipendenza ed il rifiuto o l'esito negativo del programma terapeutico.

L'applicazione delle sanzioni prescinde da qualsiasi indagine fondata su indici oggettivi di pericolosità sociale e fa leva soltanto su indici oggettivi di pericolosità sociale e fa leva soltanto sull'accertato consumo di stupefacenti.

La legge attribuisce al pretore nella scelta delle misure un'assoluta discrezionalità, mancando qualsiasi parametro legislativo che permetta di individuare e graduare le sanzioni in base a concreti e obiettivi indici di pericolosità sociale e in base al comportamento illecito da prevenire (non va dimenticato che le misure in esame sono applicabili pure ai consumatori, anche occasionali, di droghe leggere per i quali riesce già difficile formulare un programma terapeutico oltre che presumere una pericolosità sociale).

Facendo leva sulla ambiguità tra il fatto del consumo di stupefacenti e lo status di tossicodipendente, il legislatore, per mezzo delle sanzioni di cui all'art. 76, ha inteso reprimere la situazione soggettiva di tossicodipendenza in quanto status dell'individuo non approvato dalla collettività ed in quanto potenziale causa di microcriminalità.

La disposizione di cui all'art. 76, lettere a), b), c) e d) viola i principi di legalità e tassatività sanciti dall'art. 25, terzo comma, della Costituzione (e riferibile anche alle misure di prevenzione *ante delictum*).

Le misure per i tossicodipendenti, pur essendo assimilabili alle misure di prevenzione per natura e finalità, prescindono da un accertamento della situazione di pericolosità sociale fondato su indici obiettivi tassativamente indicati dalla legge. Esse, di conseguenza, non hanno contenuto specifico rispetto al fatto presupposto e sono irrogabili dal pretore in maniera del tutto discrezionale, mancando qualsiasi aggancio tra il presupposto delle misure e la finalità preventiva delle stesse.

È indubbio che il comportamento del tossicodipendente possa diventare pericoloso per la sicurezza pubblica. In tal caso, il nostro ordinamento consente di applicare misure limitative della libertà personale previste dalla legge in conformità alla Costituzione e motivate espressamente in base alla accertata pericolosità sociale e non solo in virtù dello stato soggettivo di tossicodipendenza.

Un ultimo profilo di incostituzionalità riguarda la misura prevista dall'art. 76, lett. f).

L'obbligo di prestare un'attività a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa, alla settimana, senza ricevere alcuna retribuzione, viola l'art. 36, primo comma della Costituzione.

Tale disposizione sancisce il diritto inderogabile del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Il principio costituzionale dell'obbligo di retribuzione è rispettato anche dall'art. 22 della legge n. 354/1975 in riferimento al lavoro dei detenuti.

Alla luce delle considerazioni svolte, le questioni di illegittimità costituzionale sollevate appaiono non manifestamente infondate.

La risoluzione di dette questioni è inoltre rilevante ai fini del procedimento in corso dovendo questo pretore, una volta accertata l'esistenza dei presupposti che legittimano la richiesta del pubblico ministero, procedere all'applicazione di una o più delle misure elencate dall'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 lettere a), b), c), d), e), f) ed h) del d.P.R. n. 309/1990 per violazione degli artt. 3, 25, 32 e 36 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, all'interessata, al difensore, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Modena, addì 18 novembre 1992

Il pretore: PONTIERO

N. 44

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal pretore di Modena  
nel procedimento penale a carico di Varriale Maria Rosaria*

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla d.m.g. - Obbligatoria sottoposizione del soggetto ad un programma terapeutico socio riabilitativo - Conseguente previsione di un trattamento sanitario obbligatorio senza che ricorrano motivi di tutela della salute pubblica - Applicabilità, nei confronti del soggetto che ingiustificatamente interrompe il programma, di sanzioni implicanti gravi limitazioni alla libertà personale identiche a quelle irrogabili nei confronti di persone socialmente pericolose - Irragionevole equiparazione del tossicodipendente al pericoloso criminale - Lamentata incidenza sul principio di tassatività per essere le suddette sanzioni irrogabili sul presupposto di una semplice presunzione di pericolosità desunta dal consumo di stupefacenti - Possibilità di applicare la misura del lavoro non retribuito in contrasto con il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata e proporzionata.**

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 76, lettere a), b), c), d), e), f) e h) ].

(Cost., artt. 3, 25, 32 e 36).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 49/1192 reg. esec. nei confronti di Varriale Maria Rosaria;

OSSERVA

In data 19 ottobre 1991 gli agenti e ufficiali del commissariato di p.s. di Carpi sequestravano a Varriale Maria Rosaria due sacchetti di cellophane contenenti eroina nei limiti della dose media giornaliera (vedi certificato di analisi chimico tossicologiche in atti).

La Varriale, convocata il 3 dicembre 1991 dinanzi al prefetto, manifestava l'intenzione di seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo e veniva avviata al servizio tossicodipendenze della u.s.l. di Modena.

Dopo la prima interruzione del programma, la predetta veniva nuovamente convocata in prefettura e avviata ancora una volta al servizio tossicodipendenze dove non si è mai presentata.

Gli atti venivano pertanto trasmessi dal prefetto al procuratore della Repubblica presso la pretura che chiedeva al pretore la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 666 del c.p.p. per l'applicazione nei confronti di Varriale Maria Rosaria delle misure di cui all'art. 76, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 309/1990.

All'udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 1992, assente l'interessata, le parti concludevano come da verbale in atti.

Ritiene questo pretore di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 309/1990 per violazione degli artt. 3, 25, 32 e 36 della Costituzione.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 43/1993).*

93C0101



N. 45

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1992 dalla Corte di appello di Palermo  
nel procedimento civile vertente tra Immobiltorre S.p.a. e il comune di Trapani ed altra*

**Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990.**

**(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo e secondo comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 42).**

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 382/1990 del reg. gen. cont. civ. di questa Corte di appello, posta in decisione all'udienza collegiale del 30 ottobre 1992, e promossa dall'Immobiltorre S.p.a., con sede in Trapani, in persona del suo amministratore unico, ed elettivamente domiciliata a Palermo, in via Valdemone n. 31, presso lo studio dell'avv. Gaetano Marano del foro di Palermo, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, attrice, contro il comune di Trapani, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato a Palermo in via Libertà n. 135 presso l'avv. Bernardo Mattarella del foro di Palermo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato, convenuto, e contro la Cooperativa edilizia «C.E.E.A.S.» a r.l. in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Palermo in via S. Meccio n. 25, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Salvatore Raimondi e dott. Salvatore Ciaravino, convenuta;

Letti gli atti;

Sentito il relatore;

Rilevato che la «Immobiltorre» S.p.a., con atto di citazione notificato il 26 marzo 1990, convenendo in giudizio davanti a questa Corte il comune di Trapani e la Cooperativa a r.l. «C.E.E.A.S.», ha proposto, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, opposizione alla stima della indennità provvisoria di espropriazione fissata in L. 23.000 al mq per i mq 3.290, di proprietà della stessa opponente, espropriati dal sindaco di Trapani con decreto del 5 giugno 1989 per la costruzione di dodici alloggi popolari;

che, successivamente, la stessa «Immobiltorre» e la cooperativa C.E.E.A.S. con distinti atti di citazione, i cui relativi procedimenti portanti i nn. 623 e 691 del 1990 sono stati poi riuniti al presente, hanno proposto opposizione alla stima della indennità definitiva della stessa superficie interessata dalla procedura di espropriazione in esame, effettuata dalla competente commissione provinciale di Trapani nella somma di L. 40.000 al mq;

Ritenuto che il consulente tecnico di ufficio, nel corso della istruttoria, riscontrato che l'area espropriata aveva natura edificabile in quanto inserita, come «zona C2», nel programma di fabbricazione adottato dal comune di Trapani, applicando il criterio di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ha stimato in L. 77.646 al mq il valore di mercato della detta superficie;

Rilevato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 8 agosto 1992, n. 339, la quale, all'art. 5-bis, primo comma, dispone che fino alla emanazione di una organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che l'importo così determinato va ridotto del quaranta per cento;

Rilevato che, ai sensi del settimo comma del citato art. 5-bis, detto nuovo criterio estimativo va applicato ai procedimenti di opposizione alla stima in corso e che quindi va applicato anche in questo procedimento;

Ritenuto che la «Immobiltorre» S.p.a. con note depositate il 26 ottobre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, perché in contrasto con i principi costituzionalmente protetti con gli articoli 3, 24, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione;

Rilevato che le altre parti hanno invece sostenuto la piena legittimità della detta norma;

Considerato in via preliminare che le suddette questioni di incostituzionalità sono rilevanti per la decisione della causa vertendo sul criterio normativo di stima da applicare per la determinazione della indennità da liquidare nel procedimento espropriativo di che trattasi;

Ritenuto che la detta eccezione non è manifestamente infondata in quanto il citato art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, violerebbe gli artt. 42, terzo comma, 3 e 24 della Costituzione;

Atteso, in particolare, per quanto attiene alla violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, che, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 5/1980, 223/1983, 231/1984, 530/1988 e 216/1990), detto art. 42, pur se non garantisce all'espropriato il diritto ad una indennità commisurata al valore di mercato del bene abitato in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare, riconosce che l'indennità non può essere fissata in misura irrisoria o meramente simbolica, il suo ammontare non può scendere sotto il livello di congruità e deve essere determinato applicando validi e logici criteri di estimo;

Considerato ora che applicando il criterio di cui al citato art. 5-bis secondo il quale l'indennità di espropriazione è la risultante della media tra il valore di mercato ed il reddito dominicale rivalutato, ridotta del quaranta per cento, si perviene ad una indennità di espropriazione del tutto incongrua, tant'è che per una area edificabile come quella espropriata alla società opponente, stimata dal c.t.u., secondo valori di mercato, in L. 77.646 al mq, applicando il criterio dell'art. 5-bis si perviene ad una indennità di L. 23.300 al mq ( $L. 77.646 + r.d. 16 = L. 77.662 : 2 = L. 38.831 - 40\% = 23.300$ ) corrispondente, cioè, al solo 30% del valore di mercato dell'area espropriata, che non può certo considerarsi giusto ristoro;

Rilevato che ciò si verifica, in primo luogo, perché il legislatore sostituendo, come elemento per la stima dell'area, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio di cui alla legge n. 2892/1885 il reddito dominicale sia pure aggiornato, ha fatto riferimento ad un elemento del tutto disomogeneo e quindi tale da portare a risultati aberranti in quanto il reddito dominicale è proprio dei terreni agricoli, il cui valore è notevolmente inferiore rispetto a quello delle aree edificabili, e la cui determinazione avviene peraltro mediante un metodo di accertamento che prescinde dalla individuazione del reddito effettivo;

Ritenuto che l'art. 5-bis suddetto, nella parte in cui condiziona la riduzione del 40% della indennità alla mancanza di accettazione della indennità provvisoria indicata dall'espropriante ovvero della indennità definitiva fissata dalla commissione provinciale, in concreto, per un aspetto, avrebbe un sostanziale carattere sanzionatorio e punitivo della volontà del proprietario di non accettare l'indennità offerta e di non voler addivenire alla cessione volontaria, e per questo profilo sarebbe in violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione cui è del tutto alieno ogni carattere affittivo dell'espropriato;

che, per altro verso, tale carattere sanzionatorio sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto operando come sanzione punitiva nei confronti del proprietario espropriato che non intenda accettare la indennità offertagli, indubbiamente coarta questi che, per evitare tale sanzione, sarebbe costretto a non esercitare il suo diritto di difesa e a non proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 19 della legge n. 865/1971;

Atteso inoltre che l'applicazione di detto criterio normativo di liquidazione della indennità di espropriazione di certo introdurrebbe una evidente irrazionale disparità di trattamento tra i proprietari di aree edificabili oggetto del provvedimento di espropriazione che, come già evidenziato, si vedranno liquidata una indennità corrispondente al 30% circa del valore del bene espropriato, ed i proprietari di aree aventi le stesse caratteristiche e poste nella stessa zona, i quali possono disporre in regime di libera contrattazione e ottenere così il valore di mercato pieno, sicché l'applicazione di detta norma importerebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione già peraltro dichiarata dalla Corte costituzionale in analoghe fattispecie con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;

Atteso che, come eccepito dalla opponente, altro profilo di incostituzionalità dell'art. 5-bis, sesto comma, della citata legge n. 359/1992, in relazione all'art. 3 della Costituzione, di non manifesta infondatezza, vi sarebbe, stante che tale nuova norma ha creato una irragionevole e grave disparità di trattamento tra gli espropriati che hanno accettato la indennità loro proposta convenendo la cessione volontaria ovvero proprietari la cui indennità sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, e gli altri soggetti espropriati con lo stesso procedimento di espropriazione le cui opposizioni alla stima,

per varie vicissitudini giudiziarie non imputabili agli stessi opposenti, non si sono ancora concluse con sentenza passata in giudicato e che quindi si vedranno applicare il nuovo criterio di determinazione dell'indennità venendo così a percepire soltanto il 30% circa di quanto hanno percepito i primi;

Ritenuto ancora che non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della disposizione normativa in esame perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra espropriati nei cui confronti, al momento della sua entrata in vigore, è stato emesso il decreto di espropriazione che ha importato la perdita del diritto di proprietà del bene espropriato, i quali non possono quindi più convenire la cessione volontaria senza subire la riduzione del quaranta per cento dell'importo determinato mediando tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, e proprietari invece nei cui confronti nello stesso procedimento non è stato ancora emesso il decreto ablativo e che quindi accettando l'indennità offerta e convenendo la cessione volontaria ben possono evitare la decurtazione del 40% dell'ammontare della indennità di espropriazione;

*P. Q. M.*

*Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 24 della Costituzione, e dell'art. 5-bis, secondo comma, della stessa legge in riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio e ordina la immediata trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Palermo, addì 20 novembre 1992

*Il presidente: NASCA*

Depositato nella cancelleria della prima sezione civile della Corte il 18 dicembre 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: ZINNANTI*

93C0102

**N. 46**

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dalla corte d'appello di Milano  
nel procedimento penale a carico di Moltrasio Renzo*

**Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva 52 della legge n. 81/1987 - Lamentato eccesso di delega.**

**(C.P.P. 1988, art. 425).**

**(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 52).**

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Moltrasio Renzo, nato a Saronno il 5 aprile 1948.

Il g.i.p. presso il tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'udienza preliminare, emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Moltrasio Renzo, in ordine al reato di cui all'art. 1, secondo comma, n. 1 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, perché il fatto non costituisce reato.

Averso tale sentenza (datata 3 febbraio 1992) proponeva appello il p.m. chiedendo a questa Corte di pronunciare decreto che dispone il giudizio atteso che la fattispecie, strutturata come contravvenzione, si consumava con la consapevole emissione dell'annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie e doveva ritenersi non rilevante da nuova formulazione del reato ex art. 1 della legge n. 154/1991.

All'ordina udienza camerale il p.g. ed il difensore hanno concluso come da verbale ed in particolare il p.g. ha chiesto, in subordine, la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 ed all'art. 76 della Costituzione.

Tale questione, già ritenuta non manifestamente infondata da questa Corte (cfr. ordinanza 11 marzo 1992 nel procedimento a carico di Ruttante) è senz'altro rilevante anche ai fini della decisione del presente gravame. Ed invero è dubbia, sotto il profilo dell'eccesso di delega, la costituzionalità dell'art. 425 del c.p.p. nella parte in cui prevede che la sentenza di non luogo a procedere debba essere **pronunziata** anche quando, all'esito dell'udienza preliminare, risulti evidente che il fatto non costituisce reato.

Tale previsione, infatti, contrasta con la direttiva n. 52 della legge delega che limita le ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere all'estinzione del reato, alla mancanza di una condizione di procedibilità, al fatto non previsto dalla legge come reato ovvero ai casi di evidenza della insussistenza del fatto e della non commissione del fatto da parte dell'imputato.

Da qui il contrasto con l'art. 76 della Costituzione poiché il legislatore delegato avrebbe esercitato il potere normativo attribuitogli senza il rispetto dei relativi limiti. Va sospeso, quindi, il presente giudizio fino alla pronuncia della Corte costituzionale cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81 1987 ed all'art. 76 della Costituzione;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio di appello in corso;*

*Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al p.g. ed al presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, addì 18 novembre 1992

*Il presidente:* (firma illeggibile)

*I consiglieri:* (firme illeggibili)

Depositata nella cancelleria della sezione procedimenti speciali Corte di appello di Milano, oggi 24 novembre 1992.

*Il collaboratore di cancelleria:* BUSSOLA

93C0103

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOTTA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca
- ◇ **PESCARA**  
Via A. Henio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **PESCARA**  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia
- ◇ **TERAMO**  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54
- MODENA**  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONOHATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
-  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietraro

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuizi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- MACERATA**  
Libreria MORICHETTA  
Piazza Annesione, 1
- Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- CAMPOBASSO**  
Libreria Di.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria SORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callistrade, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Enea, 393/395
- ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Corlese, 8

## TOSCANA

- AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalili, 37
- SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vanucci, 82
- TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 345.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 168.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 63.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 193.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 105.000</li> </ul>		<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 63.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 193.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 105.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 664.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 366.000</li> </ul>
--	--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221    vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276    inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 0 7 0 9 3 \*

**L. 3.900**